

UNO STRUMENTO PER LA SALVEZZA DELL'ANIMA:
LA CORREZIONE DEL CLERO 'INDISCIPLINATO'
TRA *IUS VETUS* E *IUS NOVUM*

*AN INSTRUMENT FOR THE SALVATION OF THE SOUL:
THE CORRECTION OF THE 'UNDISCIPLINED' CLERGY
BETWEEN IUS VETUS AND IUS NOVUM*

Andrea Massironi

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Abstract English: Some texts in Gratian's *Decretum* (mostly by Augustine of Hippo and Gregory the Great as well as conciliar canons from the 6th and 7th centuries) dealt with the topic of the correction of regular and secular clergy by the hierarchical superiors, especially the bishop and the abbot. In a diocese, the bishop had to control the clerics subject to his authority personally – at least from a theoretical point of view. In a monastery, the same was true of the abbot, who had to act according the rule of his order. For this purpose, they had some 'instruments' to lead those who had infringed some rules, had disobeyed some orders, or had behaved badly – in other words, those who had been undisciplined – to the 'straight path'. Warning, exhorting or even threatening them were the first ways to go. Yet, however authoritative these warnings were, they risked being ignored if tools to make them effective were missing. The lawfulness and modality of exercising violence as an instrument of correction, chastisement, and punishment – commonly accepted at all levels of society, as it was also recommended by the Holy Scriptures –, however, did not clearly emerge from the chapters of Gratian. Indeed, on the one hand, some of them allowed it; on the other hand, some seemed to consider it with hesitation and set limits – or even prohibitions – since it was not convenient for men of the Church to resort to such means or to be subjected to them. One chapter, in particular, hampered seriously the use of force for disciplinary purposes. It was a later text (at least in its definitive formulation), that is the well-known can. 15 (*Si quis suadente*) of the Second Lateran Council (1139), which had introduced the physical intangibility of consecrated persons under penalty of excommunication. Thus, clerics gained sacredness, which seemed to make it very hard for the superior to use the traditional 'educational' tools. However, several decretals (by Alexander III, Celestine III, Innocent III, and Gregory IX) implemented the matter, providing for a series of exceptions to the so-called *privilegium canonis*. Therefore, those who exercised a legitimate power, which could therefore also be physical coercion over their subjects, did not take the risk of incurring excommunication. Canonists carried out the pivotal task of coordinating the various sources on this topic, above all by interpreting the texts of the *Decretum* in the light of the *ius novum*, trying to clearly define the limits, modalities, and scope of the

- ❖ Italian Review of Legal History, 8 (2022), n. 12, pagg. 433-474
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/19452. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY.

powers of correction of the subjects who were fully legitimated to chastise clerics and monks to bound their immorality, divert them from their inclination to sin, and face their disobedience and indiscipline.

Keywords: *Decretum*; Decretals; Correction; Clergy; Excommunication

Abstract italiano: Nel *Decretum* di Graziano trovarono accoglienza alcuni testi (per la maggior parte scritti di Agostino di Ippona e di Gregorio Magno e canoni conciliari del VI e del VII secolo) che trattavano il tema della correzione del clero regolare e secolare da parte del superiore gerarchico, in special modo del vescovo e dell'abate. All'interno di una diocesi, infatti, il vescovo era chiamato in prima persona a intervenire per controllare i chierici sottoposti alla sua autorità. Lo stesso valeva per l'abate nel monastero che reggeva. Quali erano gli strumenti a loro disposizione per condurre verso l'emenda chi avesse dato segni e compiuto gesti classificabili come indisciplina? Sicuramente ammonire, esortare o addirittura minacciare erano le prime strade da percorrere. Tuttavia, per quanto fossero autorevoli tali moniti, rischiavano di rimanere ignorati in mancanza di strumenti che li rendessero efficaci. La liceità e le modalità di esercizio dell'uso della violenza fisica quale strumento di correzione e punizione – comunemente accettato a tutti i livelli della società, dato che peraltro era raccomandato anche dalle Scritture –, non emergevano tuttavia in modo perspicuo dalla lettura dei capitoli graziani. Infatti, a fronte del riconoscimento operato da alcuni di essi, altri sembravano guardarvi con titubanza e porvi limiti, se non addirittura divieti, poiché non era conveniente che uomini di Chiesa adoperassero tali mezzi o di tali mezzi fossero i destinatari. Un capitolo, in particolare, costituiva un serio ostacolo all'impiego della forza a fini disciplinari. Si trattava di un testo più tardo (almeno nella sua formulazione definitiva), cioè il celebre can. 15 (*Si quis suadente*) del II Concilio lateranense del 1139, che introducendo l'intangibilità fisica delle persone consacrate – pena la scomunica – ammantava la figura del chierico di un'aura di sacralità che pareva rendere assai difficile per il superiore avvalersi dei tradizionali strumenti 'educativi'. Tuttavia, numerose decretali successive (di Alessandro III, Celestino III, Innocenzo III e Gregorio IX) implementarono la materia, prevedendo una serie di eccezioni al cd. *privilegium canonis*. Si sollevavano così dal rischio di incorrere nella scomunica coloro che esercitavano verso i loro sottoposti una legittima potestà, che si poteva articolare pertanto anche nell'impiego della coercizione fisica. La scienza giuridica canonistica, da parte sua, svolgeva il fondamentale compito di coordinare tra loro le diverse fonti, soprattutto interpretando i testi del *Decretum* graziano alla luce dello *ius novum* di emanazione pontificia, cercando di definire con chiarezza i limiti, le modalità e la portata dei poteri di correzione dei soggetti che erano quindi pienamente legittimati a intervenire verso chierici e monaci per contenere la loro immoralità, distoglierli dalla propensione al peccato e contrastarne la disobbedienza e l'indisciplina.

Parole chiave: *Decretum*; decretali; correzione; clero; scomunica

Sommario: 1. Contrastare l'indisciplina del clero. – 2. I molti volti della correzione nel *Decretum*. – 3. Di eccezione in eccezione: le decretali pontificie. – 4. I canonisti al lavoro: la precisazione del diritto di correggere. – 5. L'uso della violenza ... non violenta. – 6. Punire, ma con moderazione. – 7. Conclusioni.

1. Contrastare l'indisciplina del clero

L'immoralità, la disobbedienza e in generale la propensione al peccato non sono certamente mai stati una peculiarità dei laici. Per questo motivo, tra i poteri connessi all'esercizio dell'autorità all'interno della Chiesa, figurava anche quello di avvalersi di alcuni strumenti per cercare di eliminare, o almeno arginare e contenere, le diverse forme di indisciplina dei chierici, la cui gravità talvolta poteva sfociare in quei *crimina* ed *excessus* che implicavano l'avvio di procedure e l'applicazione di pene nel tempo divenute sempre più invasive e severe¹.

In una diocesi, per esempio, il vescovo era chiamato a vigilare sulla formazione e sulla condotta del clero locale, affinché questo potesse guidare nel modo più appropriato la sua comunità². Compiti analoghi erano previsti in capo all'abate tra le mura del monastero cui era preposto o, in misura e modi differenti, a chiunque svolgesse un incarico che lo collocasse in una posizione di preminenza, anche solo nell'esercizio di una funzione o di un ufficio.

Le ammonizioni, le esortazioni o addirittura le minacce potevano indubbiamente essere utili per raggiungere lo scopo. Tuttavia, per quanto fosse autorevole la loro fonte, rischiavano di rimanere lettera morta, poiché facevano affidamento sull'obbedienza al superiore, che spesso era il primo dei precetti disattesi³.

¹ Lemesle, 2011; Lusset, 2014; Théry-Astruc, 2016.

² Il procedimento 'formale' di conoscenza, indagine (anche *per inquisitionem*) ed eventuale correzione dei sottoposti che avevano commesso abusi o crimini, al fine di ristabilire l'ordine e il buon funzionamento del sistema, poteva svolgersi nel contesto della visita pastorale che il vescovo era tenuto a compiere. Sulla *visitatio* vd. Di Paolo, 2011; Di Paolo, 2016; Di Paolo, 2019.

³ Obbedienza e rispetto verso il superiore erano valori fondamentali soprattutto in un monastero, dal momento che la sottomissione totale e l'annullamento della propria volontà erano il modo di realizzare la legge divina e di ottenere la salvezza: Lusset, 2017, pp. 185-188. L'importanza e la difficoltà di rispettare tali precetti si può rilevare nella frequenza con cui venivano ricordati dalla sede apostolica – quasi per prassi, data la formularietà delle espressioni impiegate – al clero diocesano o alle comunità monastiche, soprattutto in occasione dell'elezione, rispettivamente, di un nuovo vescovo o di un nuovo abate. Vd., per esempio, in *Epistolae Pontificum Romanorum ineditae*, ed. S. Loewenfeld, Lipsiae, Veit, 1885: Eugenio III il 15 marzo 1146 da Trastevere ai canonici di Tournai per la consacrazione del vescovo Anselme (n. 195, p. 101); Eugenio III il 26 marzo 1146 da Sutri ai vescovi suffraganei di Bourges, raccomandando gli onori dovuti all'arcivescovo Pierre de La Châtre, dovendo evidentemente vincere alcune resistenze: «equum et rationabile est, ut, qui multis laetatur prasense subditis, suis nullatenus erubescat subesse praelatis» (n. 196, pp. 101-102); Eugenio III tra il 1145 e il 1153 ai monaci dell'abbazia di Saint-Benoît-sur-Loire, per contrastare l'opposizione all'abate Macaire e la sua opera di riforma dell'ordine, iniziata su richiesta del papa (n. 207, pp. 110-111); Alessandro III il 24 gennaio 1174 da Anagni ai monaci di Cluny, per l'elezione ad abate del priore di Notre Dame de La Charité-sur-Loire, Raoul de Sully (n. 255, pp. 143-144); Urbano III il 27 novembre 1186 da Verona ai prelati («fratribus episcopis et dilectis filiis abbatibus, prioribus et

Laddove pertanto fosse necessario e fosse possibile – qualora cioè le particolari condizioni non imponessero il coinvolgimento di determinati organi e il rispetto di specifiche procedure –, di fronte a una condotta che occorreva correggere non si potevano escludere nemmeno punizioni e castighi anche attraverso l'impiego diretto e immediato della violenza fisica, comunemente accettato a tutti i livelli della società medievale come strumento pedagogico ed educativo.

L'uso della forza a fini correzionali era d'altronde giustificato e trovava fondamento nelle Sacre Scritture, che la raccomandavano proprio per il bene dell'educando⁴. *Verberare*⁵ era, tra quelli spettanti ai superiori gerarchici, un compito talora indispensabile, oltre che per punire qualcuno in caso di violazione di particolari doveri, soprattutto per indirizzarne la condotta, giungere auspicabilmente alla sua emenda e preservarne così la *salus animae*.

Si può supporre che una tale reazione, nei casi in cui fosse non solo lecita ma anche materialmente possibile, avesse più che altro una portata teorica in riferimento a quei ruoli per i quali la frequentazione con i subordinati era meno abituale, come per esempio il vescovo, i cui contatti più stretti erano di solito i canonici della cattedrale, essendo buona parte del clero diocesano lontano, nelle chiese locali e parrocchiali sul territorio⁶. Altre figure, come i *magistri* o gli abati, che avevano rapporti quotidiani con i sottoposti, potevano esserne invece maggiormente interessate.

aliis ecclesiarum praelatis») della provincia di Arles, in favore dell'arcivescovo Pierre Isnard (n. 379, pp. 229-230); Celestino III il 6 novembre 1191 dal Laterano ai prelati della provincia di Arles, in seguito alla consacrazione dell'arcivescovo Imbert d'Eyguières (n. 398, pp. 244-245). Sulla funzione dell'obbedienza nella società medievale vd. Testuzza, 2011 (pp. 21-38 con particolare riferimento al clero regolare).

⁴ Si pensi, per esempio, a Prov. 23.13-14 e a come la correzione con il bastone fosse reputata salutare per l'anima: «Noli subtrahere a puero disciplinam; si enim percusseris eum virga, non morietur; tu virga percuties eum et animam eius de inferno liberabis». Talvolta le Scritture erano addirittura 'piegate' allo scopo di giustificarla. Per esempio, Alessandro III con la decretale *Attenta diligentia* (WH 94), scritta molto probabilmente tra il 1166 e il 1170, richiamava gli arcivescovi, i vescovi e i prelati dei regni di Francia, Inghilterra e Scozia ai propri doveri correzionali, che potevano anche apparire contrari al comune sentire, ma sicuramente miravano a un più alto fine («ex iniuncto nobis officio singulorum tenemur excessus corrigere, et plus de salute illorum quam de favore et humana gloria cogitare»), citando la seconda lettera di San Paolo a Timoteo (2Tim. 4.2), per sollecitarli a metterne in pratica le parole («obsecra, increpa, argue et castiga»); tuttavia, si spingeva a completare il novero delle azioni da compiere con l'inflizione di punizioni (*castiga*), che in realtà non figurava tra quelle prescritte da Paolo! Per il testo della decretale vd. *Decretales ineditae saeculi XII, from the papers of the late W. Holtzmann*, eds. S. Chodorow, C. Duggan (Monumenta iuris canonici – Series B: Corpus Collectionum 4), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1982, n. 1, p. 1.

⁵ Questo era usualmente il verbo impiegato per indicare la correzione, spesso eseguita percuotendo con le verghe: Boari, 2007, pp. 20-21; Cavina, 2011, p. 15.

⁶ Gaudemet, 1996, pp. 359-360.

La scienza giuridica si fece carico della definizione delle modalità e dei limiti del diritto di correzione riconosciuto a questi soggetti, che i canonisti spesso assimilavano al *paterfamilias*, che, come noto, era dotato di tali poteri, espressione dell'amore verso la prole⁷. Questo accostamento era ricorrente, poiché il rapporto tra superiore e sottoposto presentava per molti aspetti dinamiche sovrapponibili alla relazione tra padre e figlio: da un lato vi erano l'obbedienza e il rispetto dovuti al genitore e al superiore, dall'altro le prerogative correzionali di cui il *praelatus*⁸, proprio come il padre, poteva godere per imporre la disciplina a quei chierici, monaci e canonici soggetti alla sua potestà, che con le loro condotte erano usciti da quella retta strada sulla quale avrebbero dovuto rimanere e sulla quale era compito proprio del superiore mantenerli⁹. Nelle elaborazioni dottrinali non mancavano nemmeno i riferimenti ad altre figure, come parenti, padroni, precettori, maestri e mariti¹⁰, al pari provviste di tali attribuzioni (esercitabili secondo forme e in misure diverse) e di volta in volta richiamate per metterne in evidenza similitudini e differenze.

La canonistica indirizzava il suo studio su alcuni testi in particolare, che non sempre apparivano coerenti tra loro e necessitavano quindi di un attento lavoro di interpretazione e di coordinamento: da una parte frammenti accolti nel *Decretum* di Graziano – i più problematici, connotati anche da forti contrasti –, dall'altra il *ius novum* delle decretali pontificie, che nel tempo intervennero a completare, integrare e specificare le fonti pregraziane¹¹.

2. I molti volti della correzione nel *Decretum*

Alcuni testi, per la maggior parte scritti di Agostino di Ippona e di Gregorio Magno, nonché canoni conciliari del VI e del VII secolo, che trattavano della liceità o meno dell'uso della forza e dell'intervento correttivo da parte del superiore gerarchico, specialmente del vescovo e dell'abate nell'esercizio dei loro poteri, talvolta in

⁷ Cavina, 2007; Massironi, 2015.

⁸ *Praelatus* era in principio un termine generico per identificare i detentori di una qualche autorità, ma con il tempo acquisì un significato più propriamente tecnico, indicando i titolari delle più alte cariche: DDC, 1965, col. 176; Miras, 2012, p. 382; Schmoeckel, 2020, pp. 195-196.

⁹ Scopo ben sintetizzato da Rufinus, *Summa Decretorum*, ed. H. Singer, Aalen, Scientia Verlag, 1963 [Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1902], ad C.23 c.6 c.4, *Quemadmodum*, p. 411: «mali [...] compellendi sunt redire ad bonum, quod reliquerunt».

¹⁰ Cfr., per esempio, Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad D.45 c.8, Cum beatus, v. gravioribus*; ad C.17 q.4 c.19, *Nullus clericorum, v. vel flagellare*; ad C.23 q.4 c.35, *Duo ista, casus*; Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X.5.39.1, De sententia excommunicationis, c. Super eo vero quod, v. disciplinae*.

¹¹ Sul dibattito relativo all'uso e al significato dei termini *ius vetus* e *ius novum* per indicare, rispettivamente, il diritto pre e post-graziano, vd. Austin, 2015; Summerlin, 2019; A.J. Duggan, 2019.

riferimento ad ambiti apparentemente anche molto distanti dal tema che qui interessa, costituivano i capitoli del *Decretum* di Graziano oggetto dello studio dei canonisti. Il quadro che emergeva dalla loro lettura complessiva non era sempre di facile e immediata comprensione. Infatti, a fronte del riconoscimento dell'impiego della verga a scopo correzionale operato da alcuni di essi, altri sembravano guardarvi con titubanza e porvi un freno, se non addirittura vietarli. Se era vero, come accennato, che nella società del tempo la forza poteva essere comunemente impiegata a fini educativi, il particolare *status* delle persone coinvolte, il loro ruolo e le loro funzioni raccomandavano cautela e attenta valutazione delle situazioni e dei soggetti che dei mezzi coercitivi fossero sia i fruitori sia i destinatari.

Alcuni capitoli sottolineavano genericamente il compito di correggere il peccatore. Così, proprio in forza di tale dovere, anche il vescovo era annoverato tra coloro che ne erano incaricati, ricordando che occorreva farlo con misericordia, dal momento che chi sbagliava era un uomo, meritevole in quanto tale di comprensione¹².

Il concilio di Agde del 506 assegnava ai vescovi la correzione dei chierici insolenti, per quanto lo permettessero *dignitas* e *ordo*: a chi occupava una posizione più alta nella gerarchia e avesse comunque disprezzato la vita comunitaria per superbia, avesse trascurato di frequentare la Chiesa o di adempiere ai suoi doveri, si riservava una penitenza che implicava anche l'esclusione dalla comunità fino a ravvedimento compiuto¹³.

Secondo alcuni capitoli la posizione del corrigendo nella gerarchia era un elemento da valutare anche in tema di ebrietà del chierico, perché se ne determinava (c. *Ante omnia*) l'allontanamento dalla comunità per trenta giorni o la sottoposizione a punizione corporale (*corporali subdendum supplicio*) proprio sulla base di tale criterio¹⁴. Le sanzioni, conservando una graduazione a seconda dell'*ordo*, si inasprivano poi se il chierico dedito al vino e al gioco fosse impenitente (c. *Episcopus*)¹⁵.

La correzione delle condotte contrarie alla regola era per il IV concilio di Toledo (633) uno degli ambiti (insieme al richiamo a una vita santa e alla conferma dell'abate) in cui un vescovo poteva esercitare le proprie competenze riguardo ai monasteri senza correre il rischio che il suo intervento fosse considerato non

¹² C.23 q.4 c.35, *Duo ista*, Ps. Agostino, *Sermo* [164/A] *de generalitate eleemosynarum*, cap. 3.

¹³ D.50 c.21, *Contumaces*, c.2 del concilio di Agde del 10 settembre 506: Mansi VIII, 324.

¹⁴ D.35 c.9, *Ante omnia*, c.41 del concilio di Agde del 10 settembre 506: Mansi VIII, 332. Sull'ubriachezza dei chierici d'Alteroche, 2009, p. 42 con riferimento al c. in questione.

¹⁵ D.35 c.1, *Episcopus*, cc.42-43 delle *Regulæ ecclesiasticæ sanctorum apostolorum* (i cd. *Canonii apostolici*): *Dionysii Exigui ... opera omnia*, ed. J.-P. Migne [PL 67], Lutetia Parisiorum, 1865, col. 146. Richiama questo capitolo d'Alteroche, 2009, p. 44.

conforme ai canoni¹⁶.

La *distinctio* 45 della prima parte del *Decretum* presentava frammenti molto vari circa l'uso della forza fisica da parte del superiore nella gerarchia ecclesiastica. Infatti, essa si apriva con l'esortazione al vescovo di non rispondere alle provocazioni e di sopportare con pazienza senza farsi cogliere dall'ira, sull'esempio di Cristo che aveva porto la schiena *ad flagella*¹⁷. Continuava poi sulla stessa linea, con un frammento tratto dalle epistole di Gregorio Magno, critico verso i vescovi che volevano essere temuti a suon di verberate, dal momento che erano stati costituiti pastori e non picchiatori: la predicazione che imponeva la fede con la verga era qualificata come strana e inaudita¹⁸.

Il c. *Neminem* del II concilio di Roma (324) intimava che nessuno colpisse un chierico che peccava: un presbitero non poteva fare violenza contro un diacono, né un vescovo contro un chierico o un servitore della Chiesa, ma in caso di necessità occorreva ricorrere ad altri mezzi (nello specifico, la sospensione per tre giorni¹⁹) per ricondurlo penitente in seno alla comunità²⁰.

Nel concilio di Braga del 675 (c. *Cum beatus*) si mirava a contrastare e condannare gli abusi fisici dei vescovi contro i chierici a loro subordinati: presbiteri, abati e diaconi, ad eccezione che per colpe gravi, non dovevano subire alcuna punizione né ricevere percosse secondo la volontà e a piacimento di un prelado. Colpendo con eccessiva foga, quest'ultimo avrebbe perso il rispetto che gli spettava, secondo l'ammonimento di un *sapiens* (non meglio identificato) citato a sostegno di questa tesi. Perciò, se qualcuno per malizia d'animo avesse ritenuto di verberare le *honorabilia membra* dei suoi sottoposti, doveva essere scomunicato e allontanato²¹. Il capitolo da una parte riconosceva che della forza si potesse fare un uso lecito, dall'altra aspirava a contenerla, circoscrivendone l'applicazione entro limiti precisi, che tenessero in considerazione la persona del punito e la ragione della punizione.

Un *dictum* di Graziano introduceva tuttavia anche la prospettiva opposta

¹⁶ C.18 q.2 c.1, *Hoc tantum*, c.51 del IV concilio di Toledo del 633: Mansi X, 631; *Concilios visigóticos e hispano-romanos*, ed. J. Vives (España cristiana. Textos 1), Barcelona-Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Enrique Flórez, 1963, p. 209.

¹⁷ D.45 d.a.c.1, *Sequitur 'non percussorem'*.

¹⁸ D.45 c.1, *Quid autem de episcopis*, papa Gregorio Magno al vescovo di Costantinopoli Giovanni nel luglio del 593: *Gregorii I papae Registrum epistularum*, eds. P. Ewald, L.M. Hartmann (Monumenta Germaniae Historica – Epistolarum Tomus I), Berolini, apud Weidmannos, 1891, Tomo 1, Ep. III.52, pp. 208-210; JE 1257.

¹⁹ Così è interpretata l'espressione *triduo privetur honore*, come informa Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad D.45 c.2, Neminem*, v. *triduo*.

²⁰ D.45 c.2, *Neminem*, c.17 del II concilio di Roma del 324: Mansi II, 630.

²¹ D.45 c.8, *Cum beatus*, c.7 del concilio di Braga del 675: Mansi XI, 158; *Concilios visigóticos e hispano-romanos*, ed. cit., pp. 376-377. Il canone conciliare, peraltro, si apriva con il richiamo alla pazienza rivolto da San Paolo nella seconda lettera a Timoteo (2Tim. 4.2), citato anche nell'epistola di Gregorio Magno in D.45 c.1.

a quella della raccomandata mitezza e sopportazione in capo al superiore gerarchico, elencando un certo numero di esempi biblici e della storia della Chiesa che potessero contrastare quelli, ugualmente autorevoli, ricompresi nelle fonti fino a quel punto menzionate²² e che giustificassero quindi anche l'uso della coercizione fisica da parte di chi avesse l'intenzione di condurre all'emenda un proprio subordinato²³.

Sulla base dell'insegnamento di Gregorio Magno, però, si raccomandava di mitigare la durezza con la misericordia, che dovevano sempre procedere insieme, senza che l'una prevalesse mai sull'altra. Mitezza e severità andavano pertanto miscelate, perché l'eccessiva asprezza non esacerbasse i sottoposti né la troppa benevolenza al contrario ne diminuisse il vigore. Bisognava avere la capacità di dosare insieme nella giusta misura l'amore, il rigore e lo zelo: eccedere nell'impiego anche di uno solo di essi avrebbe portato a conseguire risultati opposti a quelli auspicati²⁴.

Il c. *Non liceat* vietava tuttavia al vescovo di colpire qualcuno con le sue mani, poiché si trattava di un comportamento estraneo a un sacerdote²⁵. La santità del suo ruolo gli impediva di esercitare personalmente ogni forma di punizione fisica, a prescindere dallo scopo. In questo modo, però, indirettamente gli si riconosceva un diritto a punire, dato che la limitazione concerneva solamente la modalità di esecuzione della punizione da infliggere: ricorrendo all'aiuto di qualcuno, sarebbe diventato possibile quello che in prima persona non lo era (come avrebbe avuto

²² Oltre quanto citato sin qui, D.45 c.7 portava l'esempio di Cristo che non aveva percosso in risposta ai colpi ricevuti, maledetto a sua volta non aveva maledetto, nonostante le sofferenze patite non aveva minacciato ritorsioni.

²³ D.45 d.p.c.8, *Salomon*: re Salomone, secondo il quale le battiture avrebbero salvato l'anima del figlio (Prov. 23.14); Gregorio Magno, che riferiva come San Benedetto grazie alla verga avesse risanato un monaco, che i soli rimproveri non avevano convinto a correggersi (*Gregorii Magni Dialogorum libri*, ed. J.-P. Migne [PL 66], Lutetia Parisiorum, 1866, lib. 2, c. 4, col. 142); Cristo, che aveva colpito e cacciato i mercanti nel tempio (Iohan. 2.14-15); Paolo, che raccomandava di lasciare in balia di Satana un fornicatore (1Cor. 5) e condannava alla cecità il mago Elimas (Act. Ap. 13.11).

²⁴ D.45 c.9, *Disciplina*, Gregorio Magno, *Moralia in Iob*, lib. 20, cap. V.14: *Sancti Gregori papae I cognomento Magni Opera omnia*, ed. J.-P. Migne (PL 76), Lutetia Parisiorum, 1857, col. 143. A sostegno di questa impostazione erano richiamati alcuni esempi tratti dalle Scritture: la parabola evangelica del buon Samaritano (leggendo in quest'ottica la sua simbologia: il vino e l'olio impiegati per curare l'uomo aggredito come strumenti tanto di pulizia quanto di risanamento); l'arca dell'alleanza, che conteneva le verghe e la manna insieme alle tavole della legge, poiché accanto alla sapienza delle Scritture nel cuore di chi governava dovevano trovare spazio punizione e dolcezza; Davide (Psal. 23.4), che si sentiva sicuro grazie alla verga e al bastone, potendo con la prima percuotere e con il secondo sostenere; Mosè, che mediando tra Dio e il popolo di Israele, si mostrava capace di agire tanto con misericordia quanto con severità in seguito alla vicenda del vitello d'oro.

²⁵ D.86 c.25, che riprendeva quasi alla lettera Nov.123.11.1: «Sed neque propriis manibus licere episcopum aliquem percutere; hoc enim extraneum sacerdoti».

modo di rimarcare la dottrina).

La moderazione e il giusto equilibrio nella coercizione e nell'impiego della verga erano raccomandati da un passo agostiniano relativo a ben altro contesto e accomunavano tutti i soggetti dotati di questa particolare potestà, per non colpire con una violenza superiore a quella da punire: maestri di arti liberali, genitori e vescovi (c. *Circumcelliones*)²⁶.

Il quadro già di per sé non particolarmente lineare si complicava ulteriormente, però, considerando un capitolo riconducibile a un periodo molto successivo a quelli sin qui menzionati. Si tratta del celebre c.15 *Si quis suadente* del II concilio lateranense del 1139²⁷, che aveva peraltro dei precedenti in alcuni sinodi locali degli anni '30 del XII secolo, come per esempio il c.13 del concilio di Clermont-en-Auvergne del 1130²⁸, il c.13 del I concilio di Reims del 1131²⁹ – quello più simile nel testo –, e il c.12 del concilio di Pisa del 1135³⁰. Esso sanciva l'intangibilità fisica delle persone consacrate – il c.d. *privilegium canonis* –, fulminando la scomunica contro chi, cedendo alle lusinghe del demonio, l'avesse violata³¹. La figura del chierico era pertanto ammantata di un'aura di sacralità, protetta da una particolare forma di immunità, di cui si faceva garante il papa in persona, dal momento che l'assoluzione contro tale forma di violenza era riservata alla sede apostolica³²: come più o meno esplicitamente specificarono alcune decretali

²⁶ C.23 q.5 c.1, *Circumcelliones*, Agostino alla fine del 411 al *Comes Marcellino*, *de Donatistis captis* (epist. 133), cap. 1. Il richiamo a queste figure compariva al termine di un passo che indicava il trattamento da riservare agli eretici catturati (in questo caso, ai donatisti): non dovevano essere uccisi, né menomati, né torturati con mezzi crudeli, ma per l'appunto presi a vergate con quella *paterna diligentia* che caratterizzava la moderazione nella punizione inflitta dai soggetti in questione. Cfr. Russell, 2001.

²⁷ C.17 q.4 c.29: «Si quis suadente diabolus huius sacrilegii vicium incurrerit, quod in clericum vel monachum violentas manus iniecerit, anathematis vinculo subiaceat, et nullus episcoporum illum presumat absolvere, nisi mortis urgente periculo, donec apostolico conspectui presentetur, et eius mandatum suscipiat». Vd. A.J. Duggan, 2008a, p. 331; A.J. Duggan, 2016, pp. 296-299.

²⁸ Mansi XXI, 439.

²⁹ Mansi XXI, 461.

³⁰ Mansi XXI, 490. Sulle reciproche influenze tra questi canoni conciliari vd. Somerville, 1970; Somerville, 1975; Helmholz, 1988, pp. 426-427; Brett, Somerville, 2016.

³¹ Fu proprio grazie al c. *Si quis suadente* che nell'ordinamento canonico vide la luce la scomunica *latae sententiae*: Vodola, 1986, pp. 28-32; Clarke, 2022, pp. 561-562. Sul *privilegium canonis* vd. Kéry, 2006, pp. 601-607.

³² Si trattava anche in questo caso di un primato: Salonen, Schmutge, 2009, pp. 13-14. È stato osservato che questa scelta mirava a realizzare la separazione – anzi l'elevazione – del clero dalla società secolare: Helmholz, 1988, p. 425; Helmholz, 1996, p. 385; Clarke, 2011, pp. 8-9. L'uso della forza entrava così a far parte della storia delle relazioni tra Chiesa e mondo secolare e la punizione per chi colpiva un chierico ne era in qualche modo una conseguenza: Müller, 2007, p. 771.

successive³³ e autorevole dottrina³⁴, chi colpiva un chierico offendeva non solo l'aggredito, ma anche l'ordine sacerdotale e la Chiesa nel suo complesso. I nuovi principî sembravano entrare in conflitto e mal si conciliavano con l'evenienza che il detentore dell'autorità su una persona consacrata potesse esercitare su di essa la correzione per mezzo di quella *manus iniectio* che ormai costituiva un grave sacrilegio³⁵.

3. Di eccezione in eccezione: le decretali pontificie

A causa della sua formulazione, il quindicesimo canone del II concilio lateranense rischiava di avere una portata eccessivamente vasta, che ne estendeva l'applicazione addirittura ben oltre gli scopi per i quali era stato originariamente concepito. I problemi che sarebbero potuti insorgere da una generalizzata tutela fornita dal *privilegium canonis* erano molteplici. Per questo motivo, in risposta ai quesiti presentati specialmente dai vescovi che avevano sperimentato tali difficoltà, un cospicuo numero di decretali successive (soprattutto di Alessandro III³⁶, Clemente III, Celestino III³⁷, Innocenzo III e Gregorio IX) introdusse alcune deroghe al c. *Si quis suadente*, contribuendo in questo modo ad aggiornare e attualizzare tanto i problemi quanto le relative soluzioni che nel *Decretum* faticavano a trovare risposte chiare³⁸. La loro collocazione nelle collezioni sotto il titolo *De sententia excommunicationis* palesa il rapporto tra la regola, che sanciva la scomunica per la violenta *iniectio manus* contro il chierico, e le numerose (seppur parziali) eccezioni³⁹.

³³ Vd. il c. *Cum desideres* di Clemente III (2Comp.5.18.4 = X.5.39.15 = JL 16555; al patriarca di Aquileia) e il c. *Contingit interdum* di Innocenzo III (3Comp.5.21.10 = X.5.39.36 = Po. 2693 = Reg. Inn. III, IX.4; il 23 febbraio 1206 da Roma in San Pietro all'arcivescovo di Braga Martinho Pires).

³⁴ Goffredus de Trano, *Summa in titulos Decretalium, Venetiis*, apud Ioannem Baptistam Hugolinum, 1586, ad X.5.39, *De sententia excommunicationis*, n. 49, fol. 239va.

³⁵ Tra gli atti sacrileghi la annoverava per esempio C.17 q.4 d.p.c.20, *Si quis contumax*, insieme alla sottrazione di cose sacre da luoghi sacri, di cose non sacre da luoghi sacri e di cose sacre da luoghi non sacri. Su come si potesse commettere sacrilegio *in personas* vd. *Summa 'Elegantius in iure diuino' seu Coloniensis*, ed. G. Fransen (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 1), Tomo 3, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1986, pars duodecima, cap. 18, p. 178.

³⁶ A.J. Duggan, 2012, pp. 377-379.

³⁷ A.J. Duggan, 2008b, pp. 201-203, 208-209, 214-216, anche con riferimento alle deroghe introdotte da Alessandro III.

³⁸ A.J. Duggan, 2019, p. 312, conta decretali indirizzate a ventiquattro prelati in tredici diversi paesi (Aragona, Castiglia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Normandia, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Latino di Gerusalemme). Sulle modifiche subite nel corso del tempo dalla disciplina introdotta dal c.15 del II concilio lateranense vd. A.J. Duggan, 2016, pp. 301-302.

³⁹ Le fonti parlavano di *fallentiae* alle due prescrizioni principali del c. *Si quis suadente* (la

In questo modo, i detentori di potestà, tra gli altri, videro salvaguardato il loro potere correzionale: maestri, precettori, anziani⁴⁰, superiori nella gerarchia, *patresfamilias*, in virtù del ruolo che ricoprivano, furono via via autorizzati, in misure e forme differenti, a seconda delle circostanze e della loro posizione, a continuare a esercitare le loro legittime prerogative, anche attraverso la coercizione fisica, senza rischiare di incorrere nella scomunica.

In particolare, il c. *Super eo vero quod* di Alessandro III escludeva qualsiasi tipo di punibilità se lo scolaro chierico fosse stato percosso dal maestro – che si presumeva anch'egli chierico – per ragioni di disciplina o di correzione⁴¹. Le *manus* alzate contro un uomo di Dio non erano infatti in tali circostanze violente, perché l'intento che muoveva il precettore non era di colpire per nuocere, ma di raggiungere un fine più nobile, cioè indirizzare la condotta dell'allievo. Qualora invece le percosse fossero state inferte per odio, ira o indignazione, quello che a tutti gli effetti era un aggressore veniva scomunicato e, data la gravità dell'azione, l'eventuale assoluzione doveva essere concessa direttamente dalla sede apostolica.

Sempre Alessandro III annoverava tra i casi in cui un canonico non veniva scomunicato per aver usato violenza contro un suddiacono, accanto alla difesa e all'esecuzione di un ordine da parte di un superiore, l'esercizio su di lui di un ministero implicante un rapporto gerarchico (*ministerium praelationis*) o un magistero (c. *Ex tenore litterarum*)⁴²: l'idea che il sottoposto potesse essere lecitamente colpito da chi avesse su di lui una qualche autorità ne usciva rafforzata.

Il c. *Universitatis vestrae* di Celestino III circoscriveva all'azione personale dell'abate la *verberatio* inflitta a un chierico, un monaco o un converso per

scomunica per la violenza contro un chierico e la riserva di assoluzione alla sede apostolica). Goffredus de Trano, *Summa*, ed. cit., ad X.5.39, *De sententia excommunicationis*, nn. 4-5, fol. 234rb-234va, ne contava quattordici per la prima *regula* e quindici per la seconda, mentre per Hostiensis, *Summa*, Ex officina solertissimi viri Theobaldi Pagani Ludunen(sis) Typographi, 1537, ad locum, n. 4, fol. 671rb-672va, sarebbero state addirittura venti per la prima *regula* e diciassette per la seconda.

⁴⁰ Soprattutto all'interno dei monasteri l'anzianità era un criterio di determinazione dei ruoli e della gerarchia, ma non per questo mancavano contrasti tra *seniores* e *iuniores*: Lusset, 2017, pp. 180-183.

⁴¹ 1Comp.5.34.2 = X.5.39.1 = JL 12180, il 31 gennaio 1172 al vescovo Bartholomew di Exeter. I capitoli X.5.39.1-3 costituivano in origine un'appendice al c. *Sicut dignum est* [1Comp.5.10.7 = X.5.12.6], relativo alle pene per gli assassini dell'arcivescovo di Canterbury Thomas Becket: vd. C. Duggan, 1989, pp. 110-111; A.J. Duggan, 2010, pp. 48, 54-55. Secondo Christensen, 1988, l'esonazione dal c. *Si quis suadente* per coloro che adempivano a un loro dovere sarebbe stata anticipata da Eugenio III, senza che però fosse messa per iscritto, durante il concilio di Reims del 1148, trovando successivamente concretizzazione per opera di Alessandro III. Sul punto vd. anche A.J. Duggan, 2018, p. 33.

⁴² 1Comp.5.34.15 = X.5.39.10 = JL 13967, all'arcivescovo di Genova.

imporre la disciplina secondo la regola⁴³. In caso di necessità era possibile delegare il compito a un monaco o a un chierico, ma non a un laico al proprio servizio, altrimenti tanto chi avesse ordinato la punizione quanto chi l'avesse eseguita, nonostante l'esistenza di un valido motivo (e la correzione certamente lo era), sarebbe comunque incorso nella scomunica, da cui ci si sarebbe potuti liberare solamente rivolgendosi alla sede apostolica⁴⁴.

Con il c. *Veniens ad sedem apostolicam* ancora Celestino III annullava la scomunica imposta dal vescovo a un sacerdote che aveva dapprima rimproverato una monaca che con un chierico aveva disturbato lo svolgimento degli uffici mattutini, e poi, non essendo cessate le molestie, aveva messo le mani addosso alla religiosa per scacciarla dalla chiesa⁴⁵. La condotta del sacerdote per correggere e respingere soggetti più giovani e indisciplinati era stata ritenuta errata, e quindi punibile, dalla sede episcopale, ma era stata giustificata dal pontefice.

Innocenzo III (c. *Ut famae tuae*) si spingeva non solo a permettere la detenzione in monastero a fini penitenziali di quei chierici che avevano compiuto eccessi e non si erano corretti⁴⁶, ma anche a consentire che fossero dei laici a catturarli e a portarli in giudizio, senza per questo incorrere nella scomunica⁴⁷, nonostante il ricorso alla violenza, purché avessero agito su mandato dei prelati alla cui giurisdizione erano sottoposti (e a cui quindi spettava la correzione) e vi fosse stata proporzione nell'uso della forza fisica a propria difesa o in risposta alla riottosità dei chierici⁴⁸.

Il c. *Cum voluntate* (§ *Si qui vero*) di Gregorio IX si articolava in una minuta casistica, consentendo lievi interventi *correctionis causa* innanzitutto ai chierici più anziani o a chi rivestiva qualche compito nella comunità verso i più giovani che avessero raggiunto solo gli ordini minori e che disturbassero le celebrazioni liturgiche⁴⁹. Evitavano la scomunica anche coloro che per posizione gerarchica o

⁴³ Sul significato polisemico di *disciplina*, per indicare tanto l'educazione quanto la correzione e il castigo nonché, in alcuni casi, lo strumento di punizione (in particolare la verga), vd. Leclercq, 1957, e Bertaud, 1957, coll. 1302-1304.

⁴⁴ 2Comp.5.18.13 = X.5.39.24 = JL 17609, tra il 29 aprile e il 12 maggio 1192 dal Laterano al capitolo di Besançon. Per l'attribuzione e la datazione delle decretali di Clemente III e Celestino III, vd. Holtzmann, 1955.

⁴⁵ 2Comp.5.18.5 = X.5.39.16 = JL 16636, tra il 14 agosto 1193 e il 13 aprile 1194 dal Laterano alla badessa di San Tommaso.

⁴⁶ Sulla prigione monastica vd. Lusset, 2011; Lusset, 2017, pp. 263-267.

⁴⁷ La cattura o la detenzione del chierico erano equiparate a un'aggressione violenta vera e propria dalle decretali *Cum desideres* di Clemente III (X.5.39.15) e *Nuper a nobis* di Innocenzo III (3Comp.5.21.3 = X.5.39.29 = Po. 700 = Reg. Inn. III, II.63; il 16 maggio 1199 dal Laterano al vescovo di Wrocław Jaroslaw).

⁴⁸ 3Comp.5.21.8 = X.5.39.35 = Po. 2038 = Reg. Inn. III, VI.181; il 10 dicembre 1203 da Anagni all'arcivescovo di Lund Andreas Sunesen. Su questa decretale vd. A.J. Duggan, 2017, p. 95.

⁴⁹ Fino al concilio Vaticano II gli ordini minori (ostiariato, lettorato, esorcistato, accolitato),

essendo *magistri* avevano percosso leggermente i sottoposti o gli scolari a fini correzionali (in questo modo si duplicavano eccezioni già previste dal c. *Super eo vero quod* e dal c. *Ex tenore litterarum* di Alessandro III)⁵⁰. Categorie ben specifiche, sia di soggetti agenti sia di soggetti che dovevano subire la punizione per la loro condotta oltre il tollerabile o che dovevano semplicemente sottostare a un'autorità superiore.

Alcune decretali ribadivano poi anche la competenza a esercitare la correzione nei confronti dei monaci e dei canonici regolari, che spettava ai diretti superiori (abati e priori), con la possibilità di intervento del vescovo solo in caso di negligenza dei primi a provvedere in modo pronto ed efficace⁵¹.

4. I canonisti al lavoro: la precisazione del diritto di correggere

Il proliferare degli interventi pontifici a completamento e integrazione della disciplina che si era delineata nel corso del tempo, come testimoniato dai testi raccolti nel *Decretum*, fornì materia di lavoro ai canonisti, il cui compito principale consisteva nel registrare di volta in volta, coordinare e interpretare alla luce gli uni

pur conferendo lo *status* di chierico a chi li riceveva, non derivavano da un'ordinazione sacramentale. Nonostante in principio fossero stati pensati come ministeri di servizio, cominciarono presto a essere considerati come momenti in preparazione agli ordini sacri. Il suddiacono per le chiese di rito bizantino era ricompreso tra gli appartenenti agli ordini minori, mentre per la chiesa latina tra quelli agli ordini maggiori, insieme con diacono e presbitero. Vd. de Clercq, 1957, col. 1150; Forte, 2012, pp. 794-797; Barrow, 2015, pp. 27-53. Rufinus, *Summa*, ed. cit., ad D.35 c.1, *Episcopus*, p. 83, ricordava come nella Chiesa delle origini solo presbiterato e diaconato fossero considerati ordini, mentre il lettorato e gli altri erano semplici *officia quaedam et ministeria*, conferiti senza le solennità adoperate al suo tempo, che implicavano anche la partecipazione del vescovo.

⁵⁰ X.5.39.54 = Po. 9686; tra il 21 marzo 1227 e il 4 settembre 1234.

⁵¹ Riguardo all'intervento sussidiario del vescovo in caso di impossibilità, negligenza o incapacità dell'abate, vd., per esempio, il c. *Quanto devotio* di Innocenzo III (3Comp.1.20.1 = X.1.31.7 = Po. 57 = Reg. Inn. III, l.80; il 19 marzo 1198 dal Laterano all'arcivescovo di Auch Bernard de Sédirac), il c. *Canonica constitutione* di Onorio III (5Comp.5.18.1 = X.5.39.50 = Po. 7854 = Reg. Hon. III, II.5224; il 18 dicembre 1224 dal Laterano al maestro e ai frati dell'ordine degli Ospitalieri gerosolimitani) e il c. *Grave gerimus* di Gregorio IX (X.1.31.19 = Po. 9561; il 19 febbraio 1231 al vescovo di Soana Gualtiero). La questione rimaneva una delle più delicate, poiché in gioco vi erano importanti equilibri, che ruotavano, tra le altre cose, anche intorno ai privilegi d'esonazione: vd., per esempio, nella direzione opposta a quelle qui citate, la precedente decretale *Tanta religione* di Alessandro III, indirizzata tra il 1169 e il 1176 all'arcivescovo di Sens Guillaume di Champagne (WH 1024), con la quale si escludeva la competenza episcopale di correggere i cistercensi della sua diocesi, che potevano essere invece sottoposti solo alle punizioni stabilite dai loro abati o dal loro capitolo (*Decretales ineditae saeculi XII*, ed. cit., n. 5, p. 10). Un tema così complesso esula tuttavia dai confini limitati di questo lavoro; basti il rinvio a Lusset, 2017, pp. 32, 60-71.

delle altre (e viceversa) i capitoli graziani e le decretali, per definire almeno su un piano teorico limiti, modalità e portata dell'esercizio del potere correzionale da parte della gerarchia ecclesiastica.

Era ben chiaro, peraltro, che si trattasse di un vero dovere per i prelati. Come ricordava Graziano, richiamando la prima lettera di San Paolo a Timoteo (1Tim. 3.2)⁵², occorre che il vescovo fosse un dottore, non solo di *scientia* (delle Sacre Scritture), ma anche di *disciplina*: proprio per correggere chi peccava, specificavano i canonisti⁵³. Appoggiandosi al *Decretum* (D.86 c.3), che a sua volta citava la lettera di San Paolo ai Romani (Rm. 1.32), la dottrina rimarcava pertanto che chi non correggeva, pur potendolo fare, cadeva nella stessa colpa di chi errava, poiché stava scritto che il giudizio di Dio avrebbe riguardato non solo quelli che compivano una qualche azione, ma anche coloro che acconsentivano che fosse realizzata. L'omissione era un peccato ed evitare di distogliere chi era in errore dai suoi propositi, nonostante se ne avesse la possibilità, non era altro che assecondarne – se non addirittura incoraggiarne – le condotte sbagliate⁵⁴.

Stefano Tornacense raccomandava che i sottoposti fossero ripetutamente ammoniti di astenersi dal compiere il male e solo quando i rimproveri si fossero rivelati vani si sarebbe potuto ricorrere all'uso della forza (*verbis non verberibus*: era chiaro quale astrattamente dovesse essere lo strumento da impiegare in via preferenziale per raggiungere più efficacemente lo scopo)⁵⁵.

⁵² D.86 d.a.c.1, *Doctorem autem*. I primi capitoli della *distinctio* propongono, secondo un diffuso *topos* (già presente anche nella compilazione giustiniana: C.9.15.1pr.), un linguaggio ricco di riferimenti al campo medico: *pestilentiam, medicinam* (D.86 c.1), *tumidi, infirmi, medentis* (D.86 c.2).

⁵³ Cfr., con formulazioni molto simili, Rufinus, *Summa*, ed. cit., ad D.86, *Doctorem autem*, p. 175; Iohannes Faventinus, *Summa decretorum*, ms. Città del Vaticano, BAV, Borgh. 71, ad locum, fol. 56va: «oportet eum doctorem esse non tantum scientie, sed etiam discipline; disciplina quidem ut corrigat corrigendos»; *Summa 'Omnis qui iuste iudicat' sive Lipsiensis*, eds. R. Weigand, P. Landau, W. Kozur (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 7), Tomo 1, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2007, p. 358. A loro volta, sovrapponibili sono anche i testi di Huguccio, *Summa decretorum*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 2280, ad locum, fol. 78ra («Haec autem doctrina debet consistere in disciplina correctionis et in sermone predicationis. In disciplina ut corrigat ex caritate et cum levitate, non ex odio vel cum sevitia») e di Laurentius Hispanus, *Glossa Palatina*, ms. Città del Vaticano, BAV, Pal. lat. 658, ad locum, v. *doctorem*, fol. 20vb: «Haec autem doctrina debet consistere in disciplina correctionis et in sermone predicationis. In disciplina ut corrigat ex caritate et cum levitate, non ex odio»).

⁵⁴ Rufinus, *Summa*, ed. cit., ad D.86, *Doctorem autem*, p. 175; *Summa 'Elegantius in iure diuino' seu Coloniensis*, ed. G. Fransen (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 1), Tomo 1, New York, Fordham University Press, 1969, pars secunda, cap. 56, pp. 68-69. Cita numerosi altri autori che rimarcavano questo concetto Kuttner, 1935/2011, pp. 43-44 nt. 2.

⁵⁵ Stephanus Tornacensis, *Die Summa über das Decretum Gratiani*, ed. J.F. von Schulte, Aalen, Scientia Verlag, 1965 [Giessen, 1891], ad D.45, *Sequitur, v. non percussorem*, p. 64:

Anche secondo l'autore della *Summa Coloniensis*, nel caso di infruttuoso tentativo di emenda con le parole, i prelati potevano ricorrere alla verga. Il motivo aveva anche risvolti pratici: lasciare impunita una condotta scorretta sarebbe stato un incentivo a delinquere e la concessione troppo facile del perdono avrebbe spinto a macchiarsi di qualche colpa. Il programma suonava minaccioso: il castigo di uno doveva infatti suscitare paura a molti. Pertanto, per vincere la durezza di cuore di chi non voleva seguire la retta strada all'interno della Chiesa erano stati provvidamente istituiti *scolaris coertio*, *claustralis afflictio* e *inclusio carceris*⁵⁶. La correzione, però, non doveva essere solo il frutto di un tentativo di imporsi, o peggio di dare sfogo all'odio o di essere temuti⁵⁷: si rischiava in tal modo di raggiungere il risultato opposto a quello desiderato.

La correzione con la verga veniva addirittura ricompresa nella definizione di elemosina, perché era un'esplicitazione della misericordia dimostrata verso qualcuno, che non consisteva soltanto nel perdonarlo e nel pregare per lui, ma anche nell'infliggergli un castigo finalizzato alla sua emenda⁵⁸. Nella *Summa Coloniensis* il concetto era spiegato e dettagliato attraverso una serie di distinzioni⁵⁹, da cui emergeva che l'elemosina poteva esercitarsi in due modi: con la compassione e con l'elargizione. Quest'ultima forma era duplice: *manualis* e *spiritualis*. Anche quella spirituale era a sua volta duplice e si poteva concretizzare col perdono di chi aveva peccato o la correzione di chi aveva sbagliato⁶⁰.

I capitoli del *Decretum* che più sembravano ostacolare la possibilità di correggere il chierico in errore, perché formulati in modo da fornire l'impressione di vietarla anziché prevederla (come, per esempio, il c. *Neminem*), venivano letti alla luce di quelli di segno opposto, in modo tale che, all'interno di una rete di coordinamento e di rimandi, le proibizioni potessero ancora operare, ma solo a certe condizioni. Paucapalea, nella sua sintesi che tanto spesso assomiglia a una

«non possunt per verba emendare per verbera permittuntur».

⁵⁶ *Summa Coloniensis*, 1, ed. cit., pars secunda, cap. 59, p. 70. L'autore di questa particolare *Summa* composta nel 1169 è probabilmente Bertrando di Metz, al tempo canonico della basilica di San Gereone a Colonia: Gerbenzon, 1965; Landau, 2008, pp. 15-18.

⁵⁷ Comportamento che sarebbe degno di *milites*, non certo di vescovi: così *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*, ed. T.P. McLaughlin, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1952, p. 40. La correzione episcopale si sarebbe dovuta distinguere e connotare per la *mansuetudo* nel verberare.

⁵⁸ Così D.45 c.11, *Et qui emendat*, c.19 dell'*Enchiridion* di Sant'Agostino. Il d.p.c.11 spiegava che «sunt enim multa genera elemosinarum». Nel successivo D.45 c.12, un passo di Alcuino di York, venivano elencati tre tipi di elemosina: *corporalis*, consistente nel dare ai bisognosi quanto si può, *spiritualis*, cioè perdonare a chi fa del male, e un *tertium genus*, che si esercita proprio nella correzione di chi ha sbagliato (Alcuinus, *De virtutibus et vitiis liber*, in *Alcuini opera omnia*, ed. J.-P. Migne [PL 101], Lutetia Parisiorum, 1863, c.17, col. 626).

⁵⁹ Meyer, 2000.

⁶⁰ *Summa Coloniensis*, 1, ed. cit., pars secunda, cap. 55, p. 68.

mera parafrasi del testo di Graziano⁶¹, apriva spiragli a una punizione corporale per presbiteri, diaconi e altri chierici da parte del vescovo nei soli casi più gravi⁶². Gli interpreti successivi circoscrivevano i divieti di *verberatio* all'eventualità che la punizione fosse il risultato di condotte maliziose da parte del superiore gerarchico o fosse indirizzata verso soggetti che godevano di particolari tutele collegate al loro *status* personale o alla loro età oppure fosse comminata per forme di indisciplinazione minime che non meritavano tale sanzione⁶³.

La diversa intensità della reazione di fronte a una condotta indisciplinata che necessitava di essere emendata era modulata, come accennato, sulla base della posizione gerarchica del corrigendo anche nel caso dei chierici che non si astenessero dall'ubriacarsi⁶⁴. Gli interpreti, infatti, articolavano e specificavano l'inciso (*ut ordo patitur*) che il testo del c. *Ante omnia* inseriva in relazione alle punizioni: l'allontanamento dalla comunità limitato a un periodo di trenta giorni per chi fosse già *in sacro ordine*, mentre la pena corporale per i soli appartenenti agli ordini minori⁶⁵. Le sanzioni previste in questo caso venivano poi coordinate

⁶¹ Pennington, P. Müller, 2008, pp. 130-131.

⁶² *Die Summa des Paucapalea über das Decretum*, ed. J.F. von Schulte, Giessen, Emil Roth, 1890, ad D.45, p. 33.

⁶³ Rufinus, *Summa*, ed. cit., ad D.45 c.2, *Neminem*, pp. 105-106; Stephanus Tornacensis, *Summa*, ed. cit., ad locum, p. 65; *Summa Coloniensis*, 1, ed. cit., pars secunda, cap. 63, pp. 71-72; *Summa 'Antiquitate et tempore'*, ms. Göttingen, Niedersächsische Staats- u. Universitätsbibliothek, Jur. 159, ad D.45 c.2, *Neminem*, fol. 49rb: «sed hoc capitulo intellige de minimis excessibus clericorum; ceterum in gravioribus verberandi sunt clerici»; *Summa Lipsiensis*, 1, ed. cit., ad locum, pp. 184-185, che in gran parte riproduce Rufino; Huguccio, *Summa decretorum*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 2280, ad locum, v. *cede*, fol. 43vb: «sed hoc c. intellige de verberatione que sit causa malitie scilicet ex odio vel ut verberans timeatur vel intellige de levibus excessibus et de clericis maioribus etate vel in sacro ordine constitutis qui non debent verberari nisi pro gravioribus excessibus; clericum in maiori ordine constitutum vel in maiori etate peccantem levi excessu non». In relazione a una possibile contraddizione nella durata delle punizioni per i chierici incorreggibili comminate dal c. *Neminem* (tre giorni) e dal c. *Ante omnia* (trenta giorni), la *Summa Lipsiensis* ipotizzava che il secondo trattasse dei chierici maggiori, il primo dei minori oppure che la pena minore fosse un'applicazione della misericordia, che sempre si doveva usare nel correggere: *Summa Lipsiensis*, 1, ed. cit., ad locum, v. *privetur honore*, p. 185.

⁶⁴ Vd. nt. 14 e 15 e testo corrispondente.

⁶⁵ Stephanus Tornacensis, *Summa*, ed. cit., ad D.35 c.9, *Ante omnia*, p. 54, con l'interessante notazione finale «Quidam dicunt, hoc capitulum ad terrorem loqui»; *Summa 'Antiquitate et tempore'*, ms. Göttingen, Niedersächsische Staats- u. Universitätsbibliothek, Jur. 159, ad locum, v. *aut corporali*, fol. 41rb: «videlicet si iunior sit». Il fine correzionale delle verberate è in questo caso reso esplicito dalla *Summa 'Reverentia sacrorum canonum'*, ed. J.C. Wei (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 9), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2018, ad locum, v. *corporali*, p. 73, che argomentava con D.45 c.11, un passo dell'*Enchiridion* di Agostino che trattava proprio dell'emenda

con quanto stabilito, in termini generici (*dampnetur*), dal c. *Episcopus*: nella lettura dei canonisti, la condanna per vescovi, presbiteri e diaconi impenitenti era la deposizione⁶⁶. Ecco che in questo modo il quadro si completava: se il chierico non desisteva dalla sua abitudine di darsi al vino fino all'ebbrezza, doveva essere sospeso per trenta giorni o frustato (a seconda del suo *ordo*) e infine, nel caso in cui non si emendasse, deposto⁶⁷.

Circa la funzione del vescovo nell'infliggere la punizione si evidenziava come non ci si potesse arrestare di fronte all'asserzione che non dovesse essere un *percussor* (D.45 c.1): la contraddizione di questo testo rispetto ad altre fonti contenute nello stesso *Decretum* era peraltro stata già rilevata da Graziano (D.45 d.p.c.8), che, come visto, agli esempi per corroborare l'astensione dall'uso diretto della forza da parte di chi ricopriva la dignità episcopale ne aveva opposti altrettanti di pari autorevolezza⁶⁸.

per mezzo dell'uso della forza e della costrizione fisica. La distinzione delle conseguenze derivanti da comportamenti scorretti a seconda del ruolo ricoperto nella gerarchia sono presenti anche in D.35 c.1. I rimandi tra i due capitoli si notano anche in Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad D.35 c.1, Episcopus, v. privetur*, che, richiamando proprio D.35 c.9, integrava con *verberetur* le possibili punizioni spettanti al *subdiaconus*, al *lector* o al *cantor* dediti al gioco e all'ubriachezza. La stessa *Glossa ordinaria (v. aut corporali)* specificava in quaranta il numero delle verberate che dovevano colpire l'ubriaco. La *Glossa Palatina* attribuita a Lorenzo Ispano (ms. Città del Vaticano, BAV, Pal. lat. 658, *ad locum, v. corporali*, fol. 9vb) dava ragione del numero dei colpi da infliggere (in realtà trentanove) sulla base di 1Comp.2.2.2 = C.11 q.1 c.6, *palea* (c.8 del concilio di Maçon del 581: Mansi IX, 933) in tema di privilegio del foro, che puniva appunto in questo modo il chierico *minor* che avesse citato un confratello davanti a un tribunale secolare: «ut habeat hictus xl uno minus, extra De foro compe., c.ii [1Comp.2.2.2]». È Deut. 25.3 a imporre questo limite quantitativo alle battiture, perché la punizione non risulti altrimenti troppo grave.

⁶⁶ Questa era l'interpretazione data al verbo *dampnetur*: Rufinus, *Summa*, ed. cit., *ad D.35 c.1, Episcopus*, p. 83; Stephanus Tornacensis, *Summa*, ed. cit., *ad locum*, p. 53; *Summa Lipsiensis*, 1, ed. cit., *ad locum*, p. 143.

⁶⁷ Molto chiaro *Magistri Honorii Summa 'De iure canonico tractaturus'*, eds. R. Weigand, P. Landau, W. Kozur (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 5), Tomo 1, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2004, *ad D.35 c.1, Episcopus, v. dampnetur*, p. 122: «deponatur post illas penas infra eadem capitulo ultimo [cioè il c. *Ante omnia*, D.35 c.9]». Tuttavia, poco sopra (D.35pr., v. *Sequitur*), Onorio sembra peccare di approssimazione, riassumendo la scala delle punizioni senza distinguere la gerarchia dei corrigendi: «ebriosum debere suspendi spatium xxx. dierum, deinde flagellari, deinde deponi». La *Summa 'Animal est substantia'*, ed. online E.C. Coppens, <https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/197926>, *ad D.35 c.9, Ante omnia*, p. 658, proponeva punizioni alternative alla flagellazione per il *senex* e gli *honorabiles*, che «aliter debent puniri», cioè pene pecuniarie (richiamando C.17 q.4 c.20, *Si quis contumax*) e l'allontanamento dalla comunità per tre mesi (sulla base di D.34 c.2, *Episcopum*).

⁶⁸ Per esempio, Rufinus, *Summa*, ed. cit., *ad D.45, v. sequitur non percussorem*, p. 104, aggiungendo a quelle già introdotte dal *Decretum* anche altre argomentazioni contro

Per individuare con esattezza i casi in cui l'uso della forza fisica contro un chierico fosse consentito (anzi, perché apparisse chiaramente chi, verso chi e come si potesse esercitare o meno la punizione, secondo lo schema prospettato dall'autore della *Summa 'Reverentia sacrorum canonum'*)⁶⁹, i canonisti proponevano alcune distinzioni, che ritroviamo ripetute, più o meno diffusamente nei medesimi termini, in tutte le principali opere di interpretazione del *Decretum*⁷⁰.

Bisognava quindi prestare attenzione e considerare tre aspetti nell'imporre una punizione violenta ai chierici: la persona del castigatore, quella del castigato e il motivo del castigo. Nel castigatore si dovevano inoltre considerare tre cose: la sua *dignitas*, l'intenzione e la presenza o meno della potestà correzionale. Similmente nel castigato⁷¹ occorre valutare: l'età (l'anziano non doveva essere costretto in questo modo, mentre il giovane poteva esserlo), lo *status* clericale

l'uso della forza da parte del vescovo: Cristo che chiedeva espressamente di seguire il suo esempio (Iohan. 15.15); Paolo di Tarso che a Timoteo scriveva di essere paziente (2Tim. 4.2); il c. *Si quis suadente*, in forza del quale un chierico che ne batteva un altro commetteva sacrilegio (ecco che il canone del II concilio lateranense si candidava a essere annoverato tra gli ostacoli alla *correctio*). Vd. anche *Summa Lipsiensis*, 1, ed. cit., *ad locum*, v. *sequitur non percussorem*, p. 183.

⁶⁹ *Summa 'Reverentia sacrorum canonum'*, ed. cit., *ad D.45 c.1, Quid autem de episcopis, v. non percussores*, p. 89. Questa *Summa* incompleta di scuola francese fu composta prima della redazione del *Breviarium* di Bernardo da Pavia (1190 ca.), che l'anonimo autore non conosce e non cita: cfr. Weigand, 2008, p. 192; Landau, 2008, pp. 21-24; Landau, 2009; Wei, 2011.

⁷⁰ Vd., per esempio, Rufinus, *Summa*, ed. cit., *ad D.45, Sequitur, v. sequitur non percussorem*, pp. 104-105; Stephanus Tornacensis, *Summa*, ed. cit., *ad locum*, pp. 64-65; *Summa Coloniensis*, 1, ed. cit., pars secunda, capp.60 e 62, p. 71, con chiari influssi da Stefano Tornacense; Iohannes Faventinus, *Summa decretorum*, ms. Città del Vaticano, BAV, Borgh. 71, *ad D.45pr., Sequitur*, fol. 35rb, che di fatto riproduce parola per parola Rufino; *Summa 'Antiquitate et tempore'*, ms. Göttingen, Niedersächsische Staats- u. Universitätsbibliothek, Jur. 159, *ad locum*, fol. 49rab; Sicardus Cremonensis, *Summa decretorum*, ms. München, BSB, Clm 8013, *ad locum*, fol. 15vb, in cui i termini della *distinctio* sono anche graficamente molto chiari; *Summa 'Reverentia sacrorum canonum'*, ed. cit., *ad D.45 c.1, Quid autem de episcopis, v. non percussores*, p. 89; *Summa Lipsiensis*, 1, ed. cit., *ad D.45pr., Sequitur, v. sequitur non percussorem*, p. 184; *Magistri Honorii Summa*, 1, ed. cit., *ad locum, v. sequitur non percussorem*, pp. 137-138; Laurentius Hispanus, *Glossa Palatina*, ms. Città del Vaticano, BAV, Pal. lat. 658, *ad locum, v. sequitur*, fol. 11rb: «Distingue ergo quod quedam percussio sive verberatio est spiritualis quedam corporalis [...] corporalis est illa que fit manu corporaliter verberando. Hec si fit ex malicia vel odio vel ut verberans timeatur prohibetur et depositionem inducit, infra eodem c.i [D.45 c.1]. Si autem fit causa correctionis hec licita est omnibus habentibus potestatem in subditos sibi, infra eodem Cum beatus [D.45 c.8]». Accenna a questi schemi Kuttner, 1935/2011, p. 254.

⁷¹ Nel castigo (*verberatio*) per Rufinus, *Summa*, ed. cit., *ad D.45, v. sequitur non percussorem*, p. 105.

(*religio*; il claustrale era punito secondo la sua regola) e il grado gerarchico (gli appartenenti agli ordini minori potevano essere verberati⁷²). Il castigo andava commisurato al tipo di colpa, alla facilità di ravvedimento e alla pertinacia nel resistere.

Peccava pertanto colui che puniva senza avere potestà sul punito, poiché colpendo un chierico si commetteva sacrilegio, ricadendo così nell'ambito di applicazione del canone *Si quis suadente*. Il necessario nesso tra potestà e dovere/potere correzionale era ribadito dalla Glossa di Giovanni Teutonico⁷³. Se si aveva potestà sul castigando (come l'avevano, per esempio, il decano o un arcidiacono⁷⁴), allora occorreva considerare se la punizione fosse inferta con buone o cattive intenzioni, dato che a nessuno era permesso colpire impunemente qualcuno *malo animo* (cioè per ira o per affermare la propria superiorità).

Quando le prime due premesse si fossero verificate, la valutazione ricadeva sulla persona del castigatore. Se infatti si fosse trattato di un vescovo, allora non avrebbe dovuto percuotere personalmente: così prevedeva il c. *Non liceat*. Gli interpreti però precisavano che poteva ricorrere all'ausilio di un altro soggetto, altrimenti non sarebbe riuscito a realizzare quegli scopi correttivi che gli erano riconosciuti⁷⁵. L'interdizione all'uso della violenza per il prelato non poteva quindi spingersi a tal punto da impedirgli l'uso del diritto di correzione: a essegli precluso era solo l'esercizio della violenza in prima persona⁷⁶.

Mai, però, avrebbe potuto essere un laico a fornire il suo supporto – puntualizzavano gli interpreti un po' più tardi, per rendere coerente il divieto con quanto stabilito dalla decretale *Universitatis vestrae* di Celestino III del 1192⁷⁷.

⁷² Rimaneva discusso il caso dei suddiaconi. Per alcuni era possibile, argomentando con C.5 q.6 c.3, *Quia iuxta*, che, in altre circostanze, autorizzava l'uso delle verberate al suddiacono sulla base della sua inferiorità rispetto al diacono: cfr. Sicardus Cremonensis, *Summa decretorum*, ms. München, BSB, Clm 8013 ad D.45pr., *Sequitur*, fol. 15vb: «Ordo. Nam in minoribus verberentur etiam subdiaconi, vide C.v, q.vi, Quia iuxta [C.5 q.6 c.3]»; *Summa Lipsiensis*, 1, ed. cit., ad locum, v. *sequitur non percussorem*, p. 184.

⁷³ Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad C.23 q.4 c.35, Duo ista, v. episcopo*.

⁷⁴ *Magistri Honorii Summa*, 1, ed. cit., ad D.45pr., *Sequitur*, v. *sequitur non percussorem*, p. 137.

⁷⁵ Cfr. *Summa Lipsiensis*, 1, ed. cit., ad D.86 c.25, *Non licet, v. non liceat*, p. 366; *Summa 'Omnis qui iuste iudicat' sive Lipsiensis*, eds. W. Kozur, P. Landau, K. Miethaner-Vent (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 7), Tomo 4, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2018, ad C.23 q.5 c.1, *Circumcelliones, v. ab episcopis*, p. 34, che parlava di azione per interposta persona, come anche *Magistri Honorii Summa*, 1, ed. cit., ad D.86 c.25, *Non licet, v. non liceat*, p. 122; Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad locum, v. non licet*.

⁷⁶ Era *congruentius* esercitare per mezzo di un altro tale severità: così *Summa Coloniensis*, 1, ed. cit., pars secunda, cap. 60, p. 71; *Summa 'Reverentia sacrorum canonum'*, ed. cit., ad D.45 c.1, *Quid autem de episcopis, v. non percussores*, p. 89.

⁷⁷ Cfr. *Summa 'Animal est substantia'*, ed. cit., ad D.45 a.c.1, *Sequitur non percussorem*,

La Glossa di Giovanni Teutonico apriva alla possibilità per il vescovo di *verberare* personalmente solo nell'ipotesi in cui non ci fosse alcun chierico a cui demandare il compito⁷⁸. Si poteva notare la differenza con la procedura imposta agli abati, che potevano agire invece con le proprie mani o anch'essi con l'ausilio di un chierico o monaco (nemmeno loro, comunque, attraverso un laico, sempre per effetto del c. *Universitatis vestrae*). Tancredi⁷⁹, ripreso quasi letteralmente dalla Glossa di Bernardo da Parma⁸⁰, interpretava le due situazioni come diverse, perché l'esclusione dell'intervento personale del vescovo era un'eccezione rispetto alla regola generale prevista dal c. *Cum beatus*, all'interno della quale rientrava la condotta che l'abate doveva tenere.

L'aiuto dei laici, peraltro, si rendeva necessario in alcune situazioni specifiche per concretizzare il dovere di correzione del superiore: per esempio, qualora occorresse catturare il chierico per ricondurlo in monastero dove rinchiuderlo⁸¹. Il laico poteva in questo caso osare mettere le mani addosso al chierico, in quanto strumento del superiore, che era come se agisse in prima persona, sempre che la violenza fosse limitata allo stretto necessario e commisurata all'aggressività e alla riottosità del chierico che non voleva saperne di essere condotto agli arresti. Questo è quanto stabiliva la decretale *Ut famae tuae* di Innocenzo III, che non entrava in conflitto, come si sarebbe potuto obiettare, con il c. *Universitatis vestrae*, poiché, come puntualizzavano tanto Giovanni Teutonico⁸² quanto la

p. 658; Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad D.35 c.9, Ante omnia, v. aut corporali e ad C.23 q.5 c.1, Circumcelliones, v. ab episcopis*; Laurentius Hispanus, *Glossa Palatina*, ms. Città del Vaticano, BAV, Pal. lat. 658, *ad locum, v. corporali*, fol. 9vb: «non autem debet eum episcopum verberare per laycum, extra De sententia excommunicationis, Universitatis vestrae [2Comp.5.18.13]; sed contra extra iii eodem titulo, Ut famae [3Comp.5.21.8]».

⁷⁸ Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad D.86 c.25, Non liceat, v. non licet*.

⁷⁹ Tancredus, *Apparatus in Compilationem secundam*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 1377, in 2Comp.5.18.13, *De sententia excommunicationis et absolutionis, c. Universitatis vestrae, v. propria persona*, fol. 144va (nuova numerazione): «supra v, Q.v, Illi qui [C.5 q.5 c.4]; supra lxxxvi d., Non liceat [D.86 c.25], contra. C. De episcopis et clericis authentica, Sed neque propriis manibus [= Nov.123.11.1], contra. Solutio: Speciale est quia ibi dicitur de episcopo, qui nullum propriis manibus verberare debet, hic de abbate qui hoc facere potest ut xlv di., Cum beatus [D.45 c.8]. T[ancredus]».

⁸⁰ Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X.5.39.24, De sententia excommunicationis, c. Universitatis vestrae, v. persona*.

⁸¹ «Ipsium claustrum quod eis est carcer»: Laurentius Hispanus, *Apparatus in Compilationem tertiam*, ms. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. 40, in 3Comp.5.21.8, *De sententia excommunicationis, c. Ut famae tuae, v. carcerem*, fol. 227ra. Lo cita alla lettera Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X.5.39.35, De sententia excommunicationis, c. Ut famae tuae, v. carcerem*.

⁸² Iohannes Teutonicus, *Apparatus in Compilationem tertiam*, ms. Graz, Universitätsbibliothek, 106, in 3Comp.5.21.8, *De sententia excommunicationis, c. Ut famae tuae, v. violenter*, fol. 237va: «supra eodem titulo, Uniuersitatis, contra, lib.ii

Glossa di Bernardo Botone⁸³, si riferiva agli incorreggibili e ai degradati, che ovviamente costituivano un'eccezione alla disciplina comune.

I chierici nei gradi inferiori a quello episcopale a cui era conferita legittima potestà potevano invece *verberare* i sottoposti *bono animo* in prima persona. I monaci o canonici regolari erano però puniti secondo la loro regola⁸⁴.

I canonici secolari, se costituiti nei sacri ordini e persone onorabili, in nessun modo dovevano essere verberati, se non per le colpe più gravi, che riguardavano l'onestà e il pudore (conformemente al c. *Cum beatus*), a meno che le percosse non fossero l'unico mezzo che dava speranza di correggerli. Più esplicito l'autore della *Summa Lipsiensis*: per colpire un presbitero o un diacono bisognava tenere in considerazione i criteri elencati fin da Rufino per valutare l'esistenza o meno di un'offesa, cioè *qualitas* della colpa, facilità di correzione, ostinazione. Per la colpa lieve, però, non si prevedeva in nessun caso una punizione⁸⁵.

Circa invece la possibilità per il vescovo di occuparsi anche dei monaci, essa veniva limitata da Simone da Bisignano⁸⁶ e dall'autore della *Summa Lipsiensis*⁸⁷ ai soli casi *maiores*, mentre per quelli minori la punizione doveva provenire dall'abate o dal priore, argomentando con D.90 c.5 (*Si quis monachus*), che

[2Comp.5.18.13]. Set hic de incorrigibilibus et degradatis».

⁸³ Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X.5.39.35, De sententia excommunicationis*, c. *Ut famae tuae*, v. *violenter*: «ita non se tangunt». Tranchant Hostiensis, *In Quintum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581, ad X.5.39.24, *De sententia excommunicationis*, c. *Universitatis vestrae*, n. 6, fol. 110vb: «non est quaestio».

⁸⁴ Per esempio, la *Regula Sancti Benedicti* prevedeva per i più disposti alla correzione i richiami verbali (fino a due), ma per i più duri, superbi e disobbedienti il ricorso alla verga, da infliggere fin da subito, non appena il confratello avesse cominciato a peccare (c.2: «in initio peccati»). Il bastone era inoltre strumento di indirizzo imprescindibile contro i confratelli che anche dopo le ammonizioni personali e pubbliche non si fossero ravveduti, contro i recidivi nei loro comportamenti, contro chi nemmeno con l'esclusione dalla vita comunitaria avesse dato segni di ravvedimento, contro i più giovani, che non avrebbero altrimenti capito il senso profondo di altri tipi di punizione («Omnis aetas vel intellectus proprias debet habere mensuras») (c.23, c.24, c.28, c.30); i giovani fino ai quindici anni erano peraltro soggetti alla *disciplina*, da impartire con moderazione e buon senso, da parte di tutti (c.70). Vd. anche l'*Ordo monasterii* di Sant'Agostino, che prevedeva fino a due ammonizioni prima di lasciare spazio alla *disciplina* del monastero, che poteva arrivare alla battitura se l'età lo permetteva (c.10).

⁸⁵ *Summa Lipsiensis*, 1, ed. cit., ad D.45pr., *Sequitur*, v. *sequitur non percussorem*, p. 184. Per il dibattito intorno alla paternità di questa *Summa* Anglo-Normanna composta a Parigi intorno al 1186, Landau, 2006, e Bertram, 2020.

⁸⁶ *Summa in Decretum Simonis Bisinianensis*, ed. P.V. Aimone Braidà (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 8), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2014, ad C.18 q.2 c.1, *Hoc tantum*, v. *corrigerere*, p. 339.

⁸⁷ *Summa 'Omnis qui iuste iudicat' sive Lipsiensis*, eds. P. Landau, W. Kozur, K. Miethaner-Vent (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 7), Tomo 3, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2014, ad C.18 q.2 c.1, *Hoc tantum*, v. *corrigerere*, p. 295.

attribuiva all'*arbitrium* dei *rectores* trovare la giusta penitenza per i monaci che fossero stati coinvolti in litigi e risse⁸⁸. Vincenzo Ispano, però, in proposito non faceva che ribadire il contenuto della decretale *Quanto devotio*, il cui punto notevole consisteva nell'autorizzare l'intervento da parte del vescovo solo nei casi di negligenza dell'abate⁸⁹. Sia Giovanni Teutonico⁹⁰ sia la Glossa di Bernardo da Parma⁹¹ riportavano il pensiero di Uguccione, secondo il quale l'abate precedeva il vescovo nella competenza a correggere solo se si guardava alla regola dell'ordine⁹².

5. L'uso della violenza ... non violenta

Il motivo per cui si infliggeva la punizione corporale restava determinante. La formulazione stessa del principale canone che tutelava i chierici – il c. *Si quis suadente* – conduceva a questa conclusione. Qualificando come *violentae le manus* dell'aggressore, infatti, si sottolineava che il solo fatto oggettivo, aver cioè colpito il chierico, non rilevava senza indagare anche l'intenzione dell'agente. L'aggettivo *violentas* forniva pertanto la chiave interpretativa del canone, poiché denotava il carattere del comportamento dell'assalitore. Facendo leva su questo dato testuale, si era quindi in grado di restringerne la portata: se le mani alzate sul consacrato fossero state guidate da tutt'altra intenzione rispetto a quella di infliggere una

⁸⁸ Potrebbero essere loro i *quidam* che sostengono questa divisione di competenze a cui si riferisce Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad C.18 q.2 c.1, Hoc tantum, v. corrigere*.

⁸⁹ Vincentius Hispanus, *Apparatus in Compilationem tertiam*, ms. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. 40, in 3Comp.1.20.1, *De officio iudicis ordinarii, c. Quanto devotio, v. compellas*, fol. 249ra: «hoc est hic notabile quod correctio monachorum ubi abbas est negligens defertur ad episcopum. Primo loco defertur abbati, ar. supra De appellatione, Reprehensibilis, l.i. [1Comp.2.20.42] [...] Vin[centius]».

⁹⁰ *Johannis Teutonici Apparatus glossarum in Compilationem tertiam*, ed. K. Pennington (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 3), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1981, ad 3Comp.1.20.1, *De officio iudicis ordinarii, c. Quanto devotio, v. si praelati*, p. 134.

⁹¹ Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X.1.31.7, De officio iudicis ordinarii, c. Quanto devotio, v. si praelati*. Per la supplenza del vescovo nella correzione in caso (e solo nel caso) di negligenza dell'abate, vd. anche ivi, ad X.1.31.19, *De officio iudicis ordinarii, c. Grave gerimus, v. corrigere sit paratus e v. relaxes*.

⁹² Peraltro Uguccione, in riferimento al caso di alcuni monaci che si erano aggrediti vicendevolmente, indicava l'abate come titolare della punizione, con possibilità di ricorrere al vescovo per chiedere aiuto qualora non riuscisse a trovare una soluzione. Huguccio, *Summa decretorum*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 2280, ad C.17 q.4 c.19, *Nullus clericorum, v. a pontifice*, fol. 227va: «[...] de monachis et canonicis regularibus qui quandocumque se percuciant, non sunt mittendi ad sedem apostolicam, sed secundum prudentiam et discretionem abbatis puniantur. Et si abbas ad hoc non sufficit, proprium episcopi auxilium est adhibendum ar. i extra, Sicut dignum [1Comp.5.10.7], Consuluit [1Comp.5.34.8]».

violenza fine a se stessa, allora si sarebbe rientrati nell'alveo delle azioni che potevano essere accettate e ritenute lecite. La *ratio* della mancata scomunica in tali circostanze, nonostante una qualche forma di coercizione fisica vi fosse stata, risiedeva proprio nell'assenza di violenza del gesto compiuto⁹³.

Il difetto di intento violento si deduceva anche dal contesto in cui si svolgeva l'azione, come faceva pensare Tancredi nel prendere in esame la decretale *Veniens ad sedem apostolicam*, relativa, si ricorda, al sacerdote che aveva scacciato malamente dalla chiesa una giovane monaca e un chierico che disturbavano durante le celebrazioni liturgiche: la dinamica dell'evento faceva presumere che la reazione fosse stata dettata da zelo e non da altro⁹⁴. Tancredi indicava peraltro le *manus* che avrebbero invece sancito la scomunica come temerarie anziché violente, con una variazione lessicale (adottata poi anche da altri, come Goffredo da Trani⁹⁵) che non sembrava però spostare di molto il campo semantico della questione. Non era certo una scelta di approssimazione, dato che la definizione della *manus* che colpiva un chierico come temeraria compariva in alcune decretali e sempre per connotare comportamenti che conducevano alla scomunica: per esempio, in altri contesti, qualificava l'azione di chi toccava l'eucarestia per profanarla⁹⁶. In questa prospettiva l'attributo conferiva ancora maggiore sacralità alla persona del chierico.

Visto che il criterio di valutazione per determinare l'applicazione del c. *Si quis suadente* era l'esistenza o meno dell'intento meramente violento dell'atto e i canonisti, grazie alle loro raffinate tecniche interpretative, sarebbero riusciti a raggiungere comunque risultati apprezzabili nel contenerne l'altrimenti eccessiva portata, si può addirittura pensare che forse non ci sarebbe nemmeno stato bisogno delle decretali per introdurre tutte le eccezioni alle regole prescritte dal c.15 del II concilio lateranense. Sicuramente, però, gli interventi pontifici, in risposta ai problemi emersi effettivamente nella realtà dei rapporti e degli scontri interpersonali, servirono da un lato a diradare alcuni dubbi in una materia la cui

⁹³ Cfr. Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X.5.39.1, De sententia excommunicationis*, c. *Super eo vero quod, v. violenta notari*.

⁹⁴ Tancredus, *Apparatus in Compilationem secundam*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 1377, in 2Comp.5.18.5, *De sententia excommunicationis et absolutionis*, c. *Veniens ad sedem apostolicam, v. celebrationem*, fol. 143vb (nuova numerazione): «Ex hoc praesumitur eum bono zelo et non animo iniuriandi manum iniecit et sic non fuit ligatus quoniam temerarias manus non iniecit». Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X.5.39.16, De sententia excommunicationis*, c. *Veniens ad sedem apostolicam, v. celebrationem*, estendeva a chiunque altro ricopriva all'interno della Chiesa un *officium* il diritto di espellere il perturbatore delle funzioni religiose, foss'anche un *senior*, aggiungendo (v. *ex hoc*) che la mancanza di conseguenze era ricollegabile al fatto che si trattava di un castigo di lieve entità esercitato in prima persona.

⁹⁵ Goffredus de Trano, *Summa*, ed. cit., ad X.5.39, *De sententia excommunicationis*, n. 4, fol. 234rb.

⁹⁶ C.20 del IV concilio lateranense, c. *Statuimus* (4Comp.3.16.2 = X.3.44.1). Vd. Izbicki, 2010.

importanza era testimoniata dalla gravità della punizione inflitta (la scomunica) e dall'altro a circoscrivere le eccezioni alle sole situazioni in essi individuate.

Gli interpreti, pertanto, quando si occupavano dell'accettazione di un gesto o di un comportamento verso un chierico che si sarebbe potuto altrimenti ritenere violento, documentavano la produzione di decretali richiamandole costantemente⁹⁷. Di volta in volta, a seconda del momento di composizione dell'opera dottrinale, le argomentazioni e le citazioni si arricchivano con i casi e le eccezioni forniti dalle decretali via via redatte, com'è evidente sfogliando, per esempio, le pagine di Simone da Bisignano⁹⁸, della *Summa Lipsiensis*⁹⁹, di

⁹⁷ La decretale *Super eo vero quod* era peraltro citata spesso dai primi canonisti ovviamente come *Sicut dignum est* (cfr. nt. 39).

⁹⁸ *Summa in Decretum Simonis Bisinianensis*, ed. cit., ad C.17 q.4 c.19, *Nullus clericorum*, v. *nullus*, pp. 332-333, con un lungo elenco di tutti i casi.

⁹⁹ *Summa Lipsiensis*, 3, ed. cit., ad C.17 q.4 c.19, *Nullus clericorum*, v. *nullus*, p. 285, che teneva a sottolineare come in nessuno dei casi elencati dal c. in oggetto si potesse riscontrare l'impiego di una *manus violenta*, come nelle circostanze annoverate dalla decretale di Alessandro III.

Ugucione¹⁰⁰, di Tancredi¹⁰¹, di Giovanni Teutonico¹⁰².

Ecco che allora le *manus violentae* non si ravvisavano, tra gli altri, proprio nei casi disciplinari e correzionali: lo diceva espressamente la decretale *Super eo vero quod* di Alessandro III¹⁰³, utilissimo sostegno ai ragionamenti dei canonisti.

¹⁰⁰ Huguccio, *Summa decretorum*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 2280, ad C.17 q.4 c.29, *Si quis suadente, v. mandatum*, fol. 228va: «sunt tamen octo casus quorum quosdam iam tetigimus in quibus illi qui percutiunt clericos non incidunt in canonem istum vel si incidunt ideo ad sedem apostolicam non sunt mittendi. Qui casus excipiuntur ab Alexandro in illa decretale Sicut dignum [1Comp.5.10.7] quorum primus: si quis impubes annos clericum percutiat. Secundus est si adultus. Tertius est si magister scolarem instantia discipline vel correctionis. Quartus est si quis incontinenti repercutit clericum vim inferentem. Quintus est si quis percutit clericum quem invenit turpiter cum uxore sua vel matre vel sorore vel filia. In his casibus non incidit quis in canonem date sententie. Sextus est si monachi vel canonici regulares se invicem in claustro percusserint. Idem intelligo et si extra claustrum vel si alios clericos. Septimus est si hostiarius ecclesie sub pretexto sui officii ex malignitate clericum percusserit. In his casibus incidunt in hunc canonem, sed possunt absolvi ab abbate vel episcopo nisi forte hostiarius clericum graviter vulneraverit vel nisi monachus inciderit in hunc canonem antequam esset monachus: tunc enim non potest absolvi ab abbate vel episcopo nisi forte hostiarius, extra, Consuluit [1Comp.5.34.8]. Octavus est si officialis laicus arcendo turbam irruentem non ex deliberatione sed fortuito casu clericum ledat. Hic vel non incidit in hunc canonem vel si incidit absolvi potest ab episcopo suo. Omnia haec continentur in prefata decretale Alexandri Sicut dignum [1Comp.5.10.7]. Sed ideo ea explicuimus quia non omnes habent illam decretalem». È interessante notare la giustificazione fornita da Ugucione per la sua sintesi del contenuto della decretale *Sicut dignum est*, indice probabilmente di una circolazione e una diffusione non ancora capillare delle eccezioni con essa introdotte dal papa.

¹⁰¹ Tancredus, *Apparatus in Compilationem secundam*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 1377, in 2Comp.5.18.5, *De sententia excommunicationis et absolutionis, c. Veniens ad sedem apostolicam, v. celebrationem*, fol. 143vb (nuova numerazione): «nota quod non omnis qui verberat clericum est excommunicatus. Primus est si bono zelo ducitur et habet causam sicut est magisterium, ut hic et supra eodem titulo, Super eo, lib.i [1Comp.5.34.2]. Secundus si iocosa levitate se percutiunt ut scolares, supra eodem titulo, c.ii, lib.i [1Comp.5.34.2]. Tertius casus est si inveniatur eum cum matre vel filia vel sorore vel uxore turpiter, ut supra eodem titulo, Si vero aliquis, lib.i [1Comp.5.34.4]. Quartus si repercutiat eum incontinenti se vel sua defendendo, ut supra eodem titulo, c. Si vero [1Comp.5.34.4]; supra De appellationibus, Significaverunt [1Comp.2.20.35]. Quintus si ingnoraverit [sic] eum clericum, ut supra eodem titulo, c.v, lib.i [1Comp.5.34.5]. Sextus si post ammonitionem invenit eum arma portantem, ut infra eodem, In audientia [2Comp.5.18.14]. T[ancredus]. Septimus si mandato episcopi capiat incorrigibilem et contumacem, extra iii, eodem titulo, Ut fames [3Comp.5.21.8]. T[ancredus]».

¹⁰² Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad C.17 q.4 c.29, Si quis suadente, v. violentas*.

¹⁰³ Riecheggia il testo della decretale, senza citarla direttamente, sintetizzando i casi che costituiscono eccezione alla regola, Huguccio, *Summa decretorum*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 2280, ad C.17 q.4 c.29, *Si quis suadente, v. violentas*, fol. 228rb: «secus si ex ioco vel correctione vel disciplina vel alio modo unde violenta manus iniectio notari non

Esemplare era in tal senso la figura del *magister*, poiché nessun tipo di violenza era riscontrabile nella sua correzione rivolta a un chierico: come esplicitava proprio il c. *Super eo vero quod*, questa era la *ratio* che gli evitava la scomunica. Il maestro d'altronde non poteva essere privato di uno strumento fondamentale per esercitare le sue funzioni formative ed educative: egli disponeva quindi del diritto di disciplina e di correzione, per castigare i chierici, tenuto conto della colpa e della persona sia di chi percuoteva sia di chi era percosso. Al *magister*, che per ragioni di disciplina avesse voluto punire e *verberare* un suo allievo (chierico) nemmeno si impediva di estrarlo dalla chiesa in cui si era rifugiato. Il capitolo *Nullus clericorum* del *Decretum*, che tale divieto imponeva¹⁰⁴, si riferiva evidentemente a chi per altri motivi, in special modo per infliggere una violenza gratuita (o per odio, usando l'espressione ricorrente), avesse violato l'asilo del chierico che credeva di essere ormai al sicuro: così a chiare lettere Uguccione¹⁰⁵. In questo modo la finalità correttiva permetteva di derogare e superare il divieto.

Una causa di esclusione della violenza nella condotta coercitiva risiedeva anche nella superiorità gerarchica (*praelatio*) del soggetto aggressore. Queste mani non erano violente, anche se potevano comunemente sembrarlo, sottolineava Alano Anglico nel prendere in esame la decretale *Ex tenore litterarum* di Alessandro III¹⁰⁶.

possit».

¹⁰⁴ C.17 q.4 c.19, *Nullus clericorum*, c.8 del concilio di Lérida del 546: Mansi VIII, 613 (che lo colloca però nel 524); *Concilios visigóticos e hispano-romanos*, ed. cit., p. 57. Si puniva con l'allontanamento dai luoghi sacri, finché non si fosse pentito, il chierico che avesse osato estrarre da una chiesa o flagellare un servo o un allievo che vi aveva trovato riparo. Vd. Sabanés Fernández, 2008; Sabanés Fernández, 2010, con un richiamo al canone in questione a p. 256.

¹⁰⁵ Huguccio, *Summa decretorum*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 2280, ad C.17 q.4 c.19, *Nullus clericorum*, v. *flagellare*, fol. 227va: «in causa dicipline quid si in ipsa ecclesia regat scholas. Dico quod tunc poterit eum verberare. Levis ei castigatio magistri indulta est, ar. xxiii q.v c.i [C.23 q.5 c.1]».

¹⁰⁶ Alanus Anglicus, *Apparatus in Compilationem primam*, ms. München, BSB, Clm. 3879, in 1Comp.5.34.15, *De sententia excommunicationis et absolutione*, c. *Ex tenore litterarum*, v. *ministerium*, fol. 96rb: «iste manus non sunt violente, ut xxiii, q.i, Paratus Paratus [sic] [C.23 q.1 c.2] et q.iiii, ca. Vindicta [C.23 q.4 c.51]. Hic tamen a violentis excipiuntur qui violentis assimilantur». La liceità dell'intervento contro l'inferiore è ben esposta anche nel ms. Paris, BnF, lat. 15399, fol. 61rb, *ad locum*, v. *praelationis*: «verum est quod si aliquis habet clericum serventem non incidit in canonem si moderate eum castigaverit, ar. infra eodem, Veniens, l.ii [2Comp.5.18.5]. R». La sola sigla R. rende difficile attribuirne la paternità. Iohannes Andreae, *In quintum decretalium librum Novella commentaria*, Venetiis, apud Franciscum Franciscum Senensem, 1581, ad X.5.39.10, *De sententia excommunicationis*, c. *Ex tenore litterarum*, n. 2, v. *ministerium*, fol. 132rb, riportando il passo, ne indicava l'autore in Ro. Dell'ambiguità della semplice sigla R., a causa della quale erano indistinguibili i contributi di Rodoicus Modicipassus, Rufino e Riccardo Anglico, si lamentava già Giovanni d'Andrea: vd. Gillmann, 1927, pp. 575, 588-590; Kuttner, 1943, pp. 281-282; Kuttner, 1965; Landau, 2006, p. 347.

Quella stessa decretale era utilizzata dalla Glossa di Bernardo da Parma come argomentazione per interpretare, in un fitto intreccio di citazioni e rimandi, il c. *Super eo vero quod* e corroborare la tesi dell'assenza di violenza nel gesto del superiore¹⁰⁷. A corollario di quanto sostenuto, sempre Alano¹⁰⁸, ripreso poi quasi letteralmente dalla Glossa ordinaria al *Liber extra*¹⁰⁹, si occupava anche del caso in cui la forza contro un chierico fosse stata impiegata in esecuzione di un ordine: la non operatività della scomunica era limitata alle sole evenienze in cui il comando fosse giusto o non si avesse la certezza che lo fosse (nel dubbio non si aveva infatti facoltà di discostarsi da quanto era stato imposto). In caso contrario, invece, si poteva disubbidire: chi avesse comunque portato a compimento l'ordine non sarebbe stato scusato.

Molte di queste eccezioni alla scomunica prevista dal canone *Si quis suadente* introdotte dalle decretali venivano poi ribadite e quasi sintetizzate anche dal c. *Cum voluntate* di Gregorio IX, che le giustificava in quanto azioni compiute *bono animo* e non su suggerimento del diavolo: tra di esse spiccavano lo zelo e il diritto-dovere di correggere. In ragione del ruolo ricoperto diventava pertanto lecito fare quello che altrimenti non lo sarebbe stato, puntualizzava la dottrina¹¹⁰. La posizione nella gerarchia era quella che permetteva anche un differente intervento su soggetti diversi: gli anziani e chi svolgeva qualche compito nella chiesa dovevano limitarsi a correggere con l'uso della forza fisica i costituiti negli ordini minori¹¹¹, essendo loro proibito agire su chi si trovava già negli ordini sacri (a cui però si potevano rivolgere forme più blande di correzione, come ammonimenti o sospensioni¹¹²), mentre i prelati potevano correggere i sottoposti percuotendoli *leviter*¹¹³.

¹⁰⁷ Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X.5.39.1, De sententia excommunicationis, c. Super eo vero quod, v. disciplinae*.

¹⁰⁸ Alanus Anglicus, *Apparatus in Compilationem primam*, ms. München, BSB, Clm. 3879, in 1Comp.5.34.15, *De sententia excommunicationis et absolutione, c. Ex tenore litterarum, v. de mandato*, fol. 96rb: «quod scitur iustum vel saltim dubitatur an sit iustum vel non; quo casu est obediendum, ut xxiii, q.i, Quid culpatur [C.23 q.1 c.4]. Si autem sciatur iniustum, non est obediendum, ut xi, q.iii, Si dominus [C.11 q.3 c.93] et qui obedit non excusatur, ut supra c. Mulieres [1Comp.5.34.7]».

¹⁰⁹ Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X.5.39.10, De sententia excommunicationis, c. Ex tenore litterarum, v. mandato suorum*.

¹¹⁰ Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X.5.39.54.2, De sententia excommunicationis, c. Cum voluntate, § Si qui vero, v. ratione officii*: «nota quod ratione officii licet quod alias non liceret».

¹¹¹ Ivi, v. *alii*.

¹¹² Ivi, v. *in minoribus ordinibus*.

¹¹³ Ivi, v. *praelationis*. Il riferimento all'appartenenza agli ordini minori dei chierici doveva essere inteso in senso stretto, perché non era possibile estendere la portata della decretale anche a chi aveva ormai raggiunto gli ordini sacri: la concessione era una particolare deroga alla disciplina comune e come tale andava trattata. Sulla stessa linea

6. Punire, ma con moderazione

Riguardo all'intensità dell'intervento correttivo mediante l'uso della forza, i canonisti ripetevano l'invito, contenuto nelle fonti, alla moderazione e alla leggerezza delle percosse¹¹⁴.

Era infatti nella natura stessa della correzione quella di essere moderata. L'eccesso nell'applicazione della punizione a fini correttivi o nel mantenimento della disciplina, che poteva avere molte forme¹¹⁵, e che della moderazione era il superamento e la negazione, poteva anzi denotare un uso della forza non connesso al proprio diritto di correggere. Esso rischiava inoltre di non permettere il conseguimento dei propri fini: solo chi subiva un castigo lieve riusciva a dimostrare deferenza verso colui che aveva inflitto quel castigo¹¹⁶. La moderazione era quindi dettata anche da ragioni di efficacia della punizione in relazione allo scopo che si voleva raggiungere.

Per valutare e 'misurare' il rispetto del *modus* e la leggerezza nella punizione ci

anche Hostiensis, *Summa*, ed. cit., ad X.5.25, *De clerico percussore*, n. 2, fol. 591rb, dato che il corpo di chi era già *in sacris* era degno di rispetto e per questo non doveva subire punizioni fisiche, ad eccezione dei casi più gravi.

¹¹⁴ Per esempio, *Summa 'Reverentia sacrorum canonum'*, ed. cit., ad D.45 c.8, *Cum beatus*, v. *exceptis gravioribus*, p. 91; *Summa Lipsiensis*, 1, ed. cit., ad D.86 c.25, *Non licet*, v. *non liceat*, p. 366; *Magistri Honorii Summa*, 1, ed. cit., ad D.45, *Sequitur*, v. *sequitur non percussorem*, p. 137: *percussio* moderata con leggeri colpi di verga; Huguccio, *Summa decretorum*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 2280, ad D.86pr., fol. 78ra: «nec in correctione modum excedat»; Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad D.45 c.2, Neminem*, v. *peccantem (a contrario: non deve essere verberato immoderate)*, ad D.45 c.8, *Cum beatus*, v. *gravioribus* («*correctionem verberum, sed temperatam*»), ad C.17 q.4 c.19, *Nullus clericorum*, v. *vel flagellare*; Laurentius Hispanus, *Glossa Palatina*, ms. Città del Vaticano, BAV, Pal. lat. 658, ad D.86pr., v. *doctorem*, fol. 20vb: «nec modum excedat in correctione»; Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X.5.39.24, De sententia excommunicationis*, c. *Universitatis vestrae*, v. *fieri iubeat* e v. *etiam si causa subesset (a contrario: si può commettere peccato anche nell'eccedere il modus, benché la correzione sia giustificata)*, ad X.5.39.54.2, *De sententia excommunicationis*, c. *Cum voluntate*, § *Si qui vero*, v. *praelationis*; Hostiensis, *Summa*, ed. cit., ad X.5.25, *De clerico percussore*, n. 2, fol. 591rb: *leviter*; Hostiensis, *In Quintum Decretalium*, ed. cit., ad X.5.39.24, *De sententia excommunicationis*, c. *Universitatis vestrae*, nn. 1-2, fol. 110vab e ad X.5.39.54.2, *De sententia excommunicationis*, c. *Cum voluntate*, § *Si qui vero*, n. 12, fol. 122vb.

¹¹⁵ Sicardus Cremonensis, *Summa decretorum*, ms. München, BSB, Clm 8013, ad D.45pr., *Sequitur*, fol. 16ra: «Est autem multiplex iudicum et prelatorum excessus [...] in corporali iniuria, vide d.xlv, cap.i [D.45 c.1] et d.lxxxvi, Non liceat episcopo [D.86 c.25]; in verborum contumelia, vide d.lxxxvi, Quando necessitas [D.86 c.4]».

¹¹⁶ D.45 c.8, *Neminem*: «*leviter castigatus reverentiam exhibet castiganti. Nimia vero asperitas nec correctionem recipit, nec salutem*»; Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X. 5.39.54.2, De sententia excommunicationis*, c. *Cum voluntate*, § *Si qui vero*, v. *praelationis*.

si doveva affidare a criteri comunemente riconosciuti, anche guardando al diritto romano, come farebbero supporre la *Summa 'Reverentia sacrorum canonum'* e la Glossa di Bernardo da Parma, che argomentavano richiamando la *lex Aquilia*¹¹⁷.

Di norma l'aver procurato sanguinamento veniva ritenuto come un segno di eccesso¹¹⁸. Tuttavia, questo parametro era respinto dall'Ostiense, per la sua non univocità di interpretazione, poiché poteva essere segno di non temperanza solo se l'aggressione fosse stata grave e di proposito, ma non se fosse stata lieve e avesse provocato per caso solamente una *gutta sanguinis*¹¹⁹. Non si doveva guardare quindi esclusivamente agli effetti delle percosse per presumere la loro gravità e la loro motivazione.

Il superamento del limite della moderazione non implicava peraltro per chi fosse stato mosso dall'intento di correggere la necessità di chiedere perdono a chi aveva subito la punizione. Tale richiesta doveva però essere indirizzata direttamente a Dio (così Graziano)¹²⁰: se egli aveva agito per un fine nobile e giustificato, con

¹¹⁷ In particolare, D.9.2.5.3, che escludeva l'*actio iniuriarum* per il *magister* che avesse colpito e ferito il discepolo *correctionis causa*, in quanto una leggera *castigatio* era concessa al docente. Per esempio, *Summa 'Reverentia sacrorum canonum'*, ed. cit., ad D.45 c.8, *Cum beatus*, v. *exceptis gravioribus*, p. 91, che si appoggiava anche al c. *Non liceat*; Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X. 5.39.54.2, De sententia excommunicationis*, c. *Cum voluntate*, § *Si qui vero*, v. *magistri*. Tra chi citava la *lex Aquilia* a tal proposito, vd. anche Hostiensis, *In Quintum Decretalium*, ed. cit., ad X.5.39.54.2, *De sententia excommunicationis*, c. *Cum voluntate*, § *Si qui vero*, n. 12, fol. 122vb.

¹¹⁸ Vd. Albertus, *Apparatus in Compilationem secundam*, ms. Leipzig, Universitätsbibliothek Leipzig, 983, in 2Comp.5.18.13, *De sententia excommunicationis*, c. *Universitatis vestrae*, v. *monachum*, fol. 90vb: «citra tamen sanguinem [ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 1377, fol. 144va, nuova numerazione: «sanguinis effusionem»], supra De hereticis, Sicut, l.i [1Comp.5.6.6], De raptoribus, In archiepiscopatu, l.i [1Comp.5.14.3], C. De emendatione, l.i in fine [C.9.15.1.2]». Per l'attribuzione di questa glossa, siglata in alcuni manoscritti semplicemente con a., ad Alberto, canonista in attività nei primi anni del XIII secolo, vd. Gillmann, 1925, in particolare pp. 132-133. Per un esempio di sanguinamento indicante l'eccesso di una badessa nel punire una sua monaca, vd. Lusset, 2017, p. 190.

¹¹⁹ Hostiensis, *Summa*, ed. cit., ad X.5.25, *De clerico percussore*, n. 2, fol. 591va.

¹²⁰ D.86 d.a.c.4, che introduce un passo di un'epistola di Sant'Agostino del 424 circa (211, n.14) diretta ad alcune monache, nella quale si faceva riferimento a un eccesso nella correzione verbale. L'ammonimento a non chiedere perdono era legato al prestigio dell'autorità, che non doveva mai essere messo in discussione da comportamenti eccessivamente umili del superiore gerarchico. Rivolgersi direttamente a Dio sarebbe peraltro stata la cosa più giusta, conoscendo Egli le ragioni (correzionali) e l'amore che avevano portato a comportarsi in quel modo. Talvolta, però, la *quantitas excessus* (ma quando poteva definirsi tale?) imponeva di chiedere perdono anche al punito: così *Summa Parisiensis*, ed. cit., ad D.86 c.4, *Quando necessitas*, p. 67. Più precisa la *Summa Lipsiensis*, 1, ed. cit., ad locum, v. *frangatur*, p. 359, che articolava una serie di distinzioni per stabilire in quali casi le richieste di perdono dovessero essere indirizzate anche al sottoposto.

le migliori intenzioni tanto negli scopi (senza odio e desiderio di vendetta, ma per “risanare” il peccatore) quanto nel procedere (con temperata severità), gli uomini non potevano rimproverargli nulla, perché aveva anzi adempiuto al suo dovere, intervenendo laddove fosse tenuto a farlo¹²¹.

Qualora si fosse trattato di un *modicus excessus* (quasi un ossimoro, che lasciava adito a dubbi interpretativi circa la sua quantificazione), qualora cioè, nell'esercitare il proprio diritto e dovere di correzione, si fosse varcata di poco la soglia di quanto accettato in relazione ai ruoli e alla situazione, non si poteva pensare di perseguire il prelado per le *iniuriae* arrecate: questa la conclusione a cui perveniva la *Summa 'Animal est substantia'*, appoggiandosi a una serie di frammenti del diritto romano e mettendo sullo stesso piano il trattamento che si doveva riservare agli eccessi compiuti dal magistrato e da chi si prendeva cura dei propri parenti¹²².

Il prelado, riferiva l'Ostiense, che nel correggere avesse ecceduto il *modus*, doveva essere deposto in conformità a quanto stabilito dal c. *Cum beatus*¹²³, mentre l'attendeva la scomunica se avesse agito per ira o di proposito: il canone *Si quis suadente* si applicava infatti ai casi di violenza, da valutare nelle intenzioni (se c'era di fatto dolo) e non negli esiti. Le mani che volevano correggere erano comunque caritatevoli e solo per un caso avevano oltrepassato il *modus* della disciplina¹²⁴.

¹²¹ Huguccio, *Summa decretorum*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 2280, ad D.86pr., fol. 78ra: «si autem excesserit, veniam a subditis postulare non cogitur»; Laurentius Hispanus, *Glossa Palatina*, ms. Città del Vaticano, BAV, Pal. lat. 658, ad locum, v. *doctorem*, fol. 20vb: «sed si excesserit, veniam non cogitur a subditis postulare».

¹²² *Summa 'Animal est substantia'*, ed. cit., ad D.86 c.4, *Quando*, v. *subditos*, p. 1223, dove si argomentava con C.9.15.1, C.6.61.6.1 e D.9.2.29.7. All'interno dell'intero passo, anche per giustificare la *modica correctio* dei prelati verso i loro sottoposti, si impiegavano soprattutto fonti di diritto romano, quasi relegando in secondo piano quelle canonistiche. Weigand, 2008, p. 207, ha per questo parlato di un «sometimes excessive use of Roman law sources» all'interno di questo apparato di ambiente francese degli inizi del XIII secolo. Se le influenze esercitate sulla *Summa* da alcuni autori (come, per esempio, Petrus Brito e Pierre Peverel) non sono oggetto di particolari discussioni, la sua datazione si presta a differenti ipotesi (Coppens: 1204-1210; Lefebvre-Teillard: 1205-1210; Weigand: 1206-1210), mentre non è definibile con certezza la sua paternità: vd. Coppens, 1999; Coppens, 2003; Coppens, 2009; Weigand, 2008, pp. 206-207; Lefebvre-Teillard, 2008, pp. 24-26; Lefebvre-Teillard, 2019a; Lefebvre-Teillard, 2019b.

¹²³ Hostiensis, *Summa*, ed. cit., ad X.5.31, *De excessibus praelatorum et subditorum*, n. 6, fol. 600vb. Vd. Kuttner, 1935/2011, pp. 193-194, 238-239, con ampio riferimento ai casi e alle fonti circa la questione delle conseguenze dell'esercizio di un diritto (quello di correzione) che a causa dell'eccesso da lecito diventava illecito, perché impiegato più violentemente del necessario o con rabbia.

¹²⁴ Bernardus Parmensis, *Glossa ordinaria ad X.5.39.54.2, De sententia excommunicationis*, c. *Cum voluntate*, § *Si qui vero*, v. *inferiorum graduum*, riferito anche da Hostiensis, *In Quintum Decretalium*, ed. cit., ad locum.

La misura della correzione era dettata dalla *pietas*¹²⁵, perché imporre l'emenda rappresentava un gesto d'amore, il cui scopo ultimo era la salvezza dell'anima del punito. Il criterio guida doveva essere, come aveva raccomandato Gregorio Magno, riuscire a conciliare la severità con la misericordia¹²⁶. Conservare un equilibrio era la cosa più corretta, come suggerivano anche Goffredo da Trani e l'Ostiense, che riprendendo e quasi parafrasando un passo delle *Sententiae* di Isidoro di Siviglia accolto nel *Decretum* (D.45 c.10), proponevano l'immagine della bilancia sui cui piatti distribuire in egual peso giustizia e misericordia, riuscendo così nell'intento di correggere con equità e di essere indulgenti con compassione¹²⁷. Se si pensa che, in relazione alla correzione paterna, i trattatisti del tardo diritto comune, per giustificare eventuali eccessi del genitore, ripetevano che brandendo colpi con la verga non si poteva certo avere la bilancia in mano¹²⁸, si possono apprezzare le distanze e i ruoli tra le figure coinvolte e le loro funzioni, nonostante il loro compito, quello della correzione, partisse da premesse quantomeno paragonabili.

7. Conclusioni

La correzione del chierico che avesse mostrato la sua indisciplina in diversi modi era un potere connesso alla superiorità gerarchica di chi lo esercitava, ma costituiva anche un dovere per il prelado, perché finalizzato al recupero del corrigendo: per questo motivo, il castigo inflitto doveva conciliare il rigore e la misericordia ed essere finalizzato alla *salus animae*, perché attraverso l'emenda si mantenesse o tornasse a pieno titolo in seno alla comunità ecclesiale, fuori dalla quale non esisteva possibilità di salvezza. La correzione, come visto, era quindi considerata come un atto 'medicinale' o di elemosina, espressione di amore verso il sottoposto¹²⁹.

L'*iniectio manus* contro un chierico – azione sacrilega sanzionata nel modo più grave – era dunque peccato se dettata da ira, odio o volontà di suscitare timore,

¹²⁵ Hostiensis, *In Secundum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581, ad X.2.28.3, *De appellationibus, recusationibus, et relationibus, c. Ad nostram*, n. 7, fol. 171rb: «modus enim correctionis non debet excedere modum pietatis».

¹²⁶ Le regole di molti ordini monastici si rifacevano a questo principio, talvolta riferendosi esplicitamente alle funzioni che vino e olio avevano ricoperto nella parabola del buon Samaritano: Lusset, 2017, p. 277.

¹²⁷ Goffredus de Trano, *Summa*, ed. cit., ad X.1.11, *De temporibus ordinationum et qualitate ordinandorum*, n. 47, fol. 23ra. Molto simile Hostiensis, *Summa*, ed. cit., ad locum.

¹²⁸ Iohannes Angelus Bossius, *De effectu contractus matrimonii*, Lugduni, sumptibus Philippi Borde, Laur. Arnaud et Petri Borde, 1667, p. 88a, cap. 3, § 3, n. 120: «pater, vel alius, ad quem spectat correctio, causa correctionis percutiens, non possit verbera semper suspendere in stadera».

¹²⁹ «Eos prelati diligunt, dum eos castigant»: così icasticamente Archidiaconus, *Super Decreto*, Lugduni, apud Hugonem a Porta, 1549, ad D.45 c.8, *Cum beatus*, n. 9, fol. 56va.

mentre era lecita se fondata sul desiderio di correzione, purché compiuta da colui al quale era riconosciuto tale potere. Tra i soggetti dotati di *ius corrigendi*, al vescovo era preclusa la possibilità di colpire personalmente, ma poteva farlo per mezzo di altri, purché chierici e non laici, a meno che si trattasse di un incorreggibile, e allora era possibile anche derogare a questo divieto, nel rispetto di alcuni limiti che preservassero la posizione privilegiata del corrigendo¹³⁰. Occorreva infatti distinguere la qualità delle persone da correggere e quella dell'errore che aveva causato l'intervento correzionale: chi apparteneva agli ordini minori poteva essere verberato, anche per le infrazioni minori; chi invece si trovava già *in sacro ordine* non doveva essere punito se non per le trasgressioni maggiori¹³¹. La ripartizione in ordini maggiori e minori rilevava però solo per i chierici secolari, poiché per quelli regolari si applicavano con precedenza le rispettive regole, secondo le quali di norma anche le colpe meno gravi potevano essere sanzionate con un castigo.

Questo era l'approdo definitivo della questione, coordinando tra loro tutte le fonti che nel tempo se ne erano occupate in modo più o meno esplicito: non sembravano dunque persistere problemi interpretativi insormontabili, come invece accadeva in altre situazioni equiparabili, per esempio riguardo la liceità e la latitudine dei poteri correzionali paterni nei confronti del figlio chierico (almeno fino a che non intervenne la decretale *Cum voluntate* di Gregorio IX a cercare di chiarire una volta per tutte¹³²), dato che la differenza di *status* tra i due soggetti – un laico e un consacrato – era un elemento di complicazione¹³³. Accanto

¹³⁰ Questa l'interpretazione comunemente accettata, benché la decretale *Ut famae* paia riferirsi esclusivamente a una violenza compiuta dal laico per catturare e rinchiudere a fini correzionali un chierico: vd. Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad D.35 c.9, Ante omnia, v. aut corporali*; Laurentius Hispanus, *Glossa Palatina*, ms. Città del Vaticano, BAV, Pal. lat. 658, *ad locum, v. corporali*, fol. 9vb.

¹³¹ Nel punire e nell'imporre una penitenza occorreva sempre tenere in considerazione le circostanze: questa l'interpretazione ampia che veniva data al richiamo all'*ordo dignitatis* dalla *Summa 'Reverentia sacrorum canonum'*, ed. cit., *ad D.50 c.21, Contumaces, v. prout dignitatis*, p. 102, che rimandava ai criteri indicati da D.45 c.8, *Cum beatus*. L'appartenenza all'*ordo* maggiore o minore era il criterio discrezionale per calibrare la punizione più adatta ribadito anche da Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad D.50 c.21, Contumaces, v. prout dignitatis*.

¹³² «[...] Quod et de his dicendum est, qui aliquos de familia sua vel propinquos inferiorum graduum simili modo, ut cohibeantur a suis insolentibus, et scientia bonisque moribus informantur, duxerint corrigendos». Bartolomeo da Brescia terminava una delle sue *quaestiones*, incentrata sul tema, affermando che ormai la soluzione era fornita proprio dal c. *Cum voluntate*, in seguito al quale il dibattito fino a quel momento irrisolto poteva ritenersi chiuso e quindi solo gli appartenenti agli ordini minori potevano sottostare alle punizioni paterne, non i chierici negli ordini maggiori: Bartholomaeus Brixiensis, *Auree questiones dominicales ac veneriales*, Venetiis, per Baptistam de Tortis, 1508, q. 86 (*Quaeritur utrum pater*), fol. 31ra.

¹³³ Con la conseguenza che, per esempio, il *magister* – di norma un chierico – conservava

a qualche discussione relativa a conflitti di competenza tra vescovo e abate, a cui si è fatto cenno, rimanevano irrisolti infatti soltanto alcuni aspetti, comunque marginali rispetto al tema principale, come quello della condizione del chierico degradato e costretto, conformemente a quanto previsto dal c. *Dictum est nobis*, alla reclusione in monastero da penitente¹³⁴.

I canonisti non si spesero quindi in dibattiti in punto di contrapposte argomentazioni, ma, per così dire, coralmemente, contribuirono a definire e precisare una disciplina che il succedersi delle decretali pontificie aveva aggiornato e puntualizzato nel corso del tempo, quasi assecondando i risultati che proprio gli stessi canonisti per via interpretativa erano riusciti a raggiungere. La strada intrapresa da un giurista veniva pertanto di solito seguita e implementata dagli altri. Leggendo le pagine dottrinali composte dopo la seconda metà del XIII secolo, è evidente la continuità nell'approccio alla questione¹³⁵.

La canonistica (soprattutto quella più risalente), pur non apparendo particolarmente originale (non trovandosi nemmeno nella condizione di doverlo essere), creò pertanto un robusto apparato teorico, che contribuì a dare ordine a un materiale vario e non privo di contraddizioni e a fornire a chi doveva concretamente avere a che fare con tali spinose situazioni gli strumenti e le coordinate per orientarsi e per affrontarli. In altre parole, rendeva fruibili le risposte del diritto canonico per far fronte ai problemi di crisi interna alla Chiesa costituiti dall'indisciplina del clero.

poteri correzionali *causa disciplinae* sul *filiusfamilias* entrato negli ordini sacri, che il padre non poteva invece più esercitare, nonostante fosse ancora formalmente detentore della patria potestà su di lui: vd. Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad C.23 q.5 c.1, Circumcelliones*, v. *et a magistris*. Sul tema mi permetto di rinviare ad A. Massironi, *Il corpo sacro del chierico: l'invulnerabilità fisica delle persone consacrate nel dibattito della canonistica medievale*, in: *Proceedings of the Fifteenth International Congress of Medieval Canon Law* (Paris, 17-23 July 2016), in corso di pubblicazione.

¹³⁴ D.81 c.8, *Dictum est nobis*, c.40 del concilio di Chalons dell'813: Mansi XIV, 102. Per Giovanni Teutonico, essendo egli ancora sottoposto alla regola ecclesiastica, continuava a godere della protezione del *privilegium canonis* e quindi della tutela da parte della Chiesa, a meno che si trattasse di un incorreggibile: Iohannes Teutonicus, *Glossa ordinaria ad D.81 c.8, Dictum est nobis*, v. *saeculariter*. Di parere opposto era invece Bartolomeo da Brescia, secondo il quale il chierico era stato in realtà spogliato di ogni privilegio e pertanto poteva essere oggetto di battiture senza pericolo di scomunica: Bartholomaeus Brixiensis, *ad locum*, v. *saeculariter*.

¹³⁵ Per esempio, l'Arcidiacono, le *summae* di Goffredo da Trani e dell'Ostiense e i commentari al *Liber Extra* ancora dell'Ostiense, di Giovanni d'Andrea e del Panormitano, per nominare i più noti e importanti.

Fonti

- Alanus Anglicus, *Apparatus in Compilationem primam*, ms. München, BSB, Clm. 3879
- Albertus, *Apparatus in Compilationem secundam*, ms. Leipzig, Universitätsbibliothek Leipzig, 983
- Alcuinus, *De virtutibus et vitiis liber*, in *Alcuini opera omnia*, ed. J.-P. Migne (PL 101), Lutetia Parisiorum, 1863
- Archidiaconus, *Super Decreto*, Lugduni, apud Hugonem a Porta, 1549
- Bartholomaeus Brixiensis, *Auree questiones dominicales ac veneriales*, Venetiis, per Baptistam de Tortis, 1508
- Concilios visigóticos e hispano-romanos*, ed. J. Vives (España cristiana. Textos 1), Barcelona-Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Enrique Flórez, 1963
- Decretales ineditae saeculi XII*, from the papers of the late W. Holtzmann, eds. S. Chodorow, C. Duggan (Monumenta iuris canonici – Series B: Corpus Collectionum 4), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1982
- Die Summa des Paucapalea über das Decretum*, ed. J.F. von Schulte, Giessen, Emil Roth, 1890
- Dionysii Exigui ... opera omnia*, ed. J.-P. Migne (PL 67), Lutetia Parisiorum, 1865
- Epistolae Pontificum Romanorum ineditae*, ed. S. Loewenfeld, Lipsiae, Veit, 1885
- Goffredus de Trano, *Summa in titulos Decretalium*, Venetiis, apud Ioannem Baptistam Hugolinum, 1586
- Gregorii Magni Dialogorum libri*, ed. J.-P. Migne (PL 66), Lutetia Parisiorum, 1866
- Gregorii I papae Registrum epistularum*, eds. P. Ewald, L.M. Hartmann (Monumenta Germaniae Historica – Epistolarum Tomus I), Berolini, apud Weidmannos, 1891
- Hostiensis, *In Secundum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581
- Hostiensis, *In Quintum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581
- Hostiensis, *Summa*, Ex officina solertissimi viri Theobaldi Pagani Ludunen(sis) Typographi, 1537
- Huguccio, *Summa decretorum*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 2280
- Iohannes Andreae, *In quintum decretalium librum Novella commentaria*, Venetiis, apud Franciscum Franciscum Senensem, 1581
- Iohannes Angelus Bossius, *De effectu contractus matrimonii*, Lugduni, sumptibus Philippi Borde, Laur. Arnaud et Petri Borde, 1667
- Iohannes Faventinus, *Summa decretorum*, ms. Città del Vaticano, BAV, Borgh. 71

- Iohannes Teutonicus, *Apparatus in Compilationem tertiam*, ms. Graz, Universitätsbibliothek, 106
- Johannis Teutonici Apparatus glossarum in Compilationem tertiam*, ed. K. Pennington (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 3), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1981
- Laurentius Hispanus, *Apparatus in Compilationem tertiam*, ms. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. 40
- Laurentius Hispanus, *Glossa Palatina*, ms. Città del Vaticano, BAV, Pal. lat. 658
- Magistri Honorii Summa 'De iure canonico tractaturus'*, eds. R. Weigand, P. Landau, W. Kozur (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 5), Tomo 1, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2004
- Rufinus, *Summa Decretorum*, ed. H. Singer, Aalen, Scientia Verlag, 1963 [Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1902]
- Sancti Gregori papae I cognomento Magni Opera omnia*, ed. J.-P. Migne (PL 76), Lutetia Parisiorum, 1857
- Sicardus Cremonensis, *Summa decretorum*, ms. München, BSB, Clm 8013
- Stephanus Tornacensis, *Die Summa über das Decretum Gratiani*, ed. J.F. von Schulte, Aalen, Scientia Verlag, 1965 [Giessen, 1891]
- Summa 'Animal est substantia'*, ed. online E.C. Coppens, <https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/197926>
- Summa 'Antiquitate et tempore'*, ms. Göttingen, Niedersächsische Staats- u. Universitätsbibliothek, Jur. 159
- Summa 'Elegantius in iure diuino' seu Coloniensis*, ed. G. Fransen (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 1), Tomo 1, New York, Fordham University Press, 1969
- Summa 'Elegantius in iure diuino' seu Coloniensis*, ed. G. Fransen (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 1), Tomo 3, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1986
- Summa 'Omnis qui iuste iudicat' sive Lipsiensis*, eds. R. Weigand, P. Landau, W. Kozur (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 7), Tomo 1, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2007
- Summa 'Omnis qui iuste iudicat' sive Lipsiensis*, eds. P. Landau, W. Kozur, K. Miethaner-Vent (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 7), Tomo 3, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2014
- Summa 'Omnis qui iuste iudicat' sive Lipsiensis*, eds. W. Kozur, P. Landau, K. Miethaner-Vent (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 7), Tomo 4, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2018
- Summa 'Reverentia sacrorum canonum'*, ed. J.C. Wei (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 9), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica

Vaticana, 2018

Summa in Decretum Simonis Bisinianensis, ed. P.V. Aimone Braida (Monumenta iuris canonici – Series A: Corpus Glossatorum 8), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2014

Tancredus, *Apparatus in Compilationem secundam*, ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 1377

The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani, ed. T.P. McLaughlin, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1952

Vincentius Hispanus, *Apparatus in Compilationem tertiam*, ms. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. 40

Bibliografia

Austin G., 2015: *How Old was the Old Law? Talking about Change in the History of Medieval Church*, in “Bulletin of Medieval Canon Law”, 32, pp. 1-18

Barrow J., 2015: *The Clergy in the Medieval World: Secular Clerics, their Families and Careers in North-Western Europe, c.800-c.1200*, Cambridge, Cambridge University Press

Bertaud E., 1957: *Discipline*, in *Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire*, Paris, Editions Beauchesne, Tome III, coll. 1302-1311

Bertram M., 2020: *Rodoicus Modicipassus und der Praeceptor von Sens. Wer war der Verfasser der Dekretsummen Omnis qui iuste iudicat (Lipsiensis), Et est sciendum und des Ordo iudiciarius Olim edebatur?*, in “Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte”, 3, pp. 120-153

Boari M., 2007: *La coercizione privata nella Magna Glossa* (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza. Università di Macerata, 2, 127), Milano, Giuffrè

Brett M., Somerville R., 2016: *The transmission of the councils from 1130 to 1139*, in J. Doran, D.J. Smith (eds.), *Pope Innocent II (1130-1143). The World vs the City* (Church, faith and culture in the Medieval West), London-New York, Routledge, pp. 226-271

Cavina M., 2007: *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi* (Storia e società), Roma-Bari, Laterza

Cavina M., 2011: *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale* (Storia e società), Roma-Bari, Laterza

Christensen K., 1988: *The “lost” papal gloss on Si quis suadente (C. 17, q. 4, c. 29): John of Salisbury and the canonical tradition in the twelfth century*, in “Bulletin of Medieval Canon Law”, 18, pp. 1-11

Clarke P., 2011: *The Medieval Clergy and Violence: An Historiographical Introduction*, in G. Jaritz, A. Marinković (eds.), *Violence and the Medieval*

- Clergy* (Medium aevum quotidianum 26; Ceu medievalia 16), Budapest, Central European University Press, pp. 3-16
- Clarke P., 2022: *Excommunication and Interdict*, in A. Winroth, J.C. Wei (eds.), *The Cambridge History of Medieval Canon Law*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 550-569
- Coppens E.C., 1999: *The Teaching of Law in the University of Paris in the First Quarter of the 13th Century*, in "Rivista internazionale di Diritto comune", 10, pp. 139-169
- Coppens E.C., 2003: *Pierre Peverel, glossateur de droit romain et canoniste (?)*, in E. de Léon, N. Álvarez de las Asturias (eds.), *La cultura giuridico-canonica medioevale. Premesse per un dialogo ecumenico*, Milano, Giuffrè, pp. 303-394
- Coppens E.C., 2009: *L'auteur d'Animal est substantia: une hypothèse*, in B. d'Alteroche, F. Demoulin-Auzary, O. Descamps, F. Roumy (eds.), *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, Paris, Panthéon-Assas, pp. 289-298
- d'Alteroche B., 2009: *Observations sur la prise en compte de l'ébriété par le droit canonique classique*, in B. d'Alteroche, F. Demoulin-Auzary, O. Descamps, F. Roumy (eds.), *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, Paris, Panthéon-Assas, pp. 33-52
- DDC, 1965: *Prélat*, in R. Naz (ed.), *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, Letouzey et Ané, Tome 7, coll. 176-177
- de Clercq C., 1957: *Ordre dans l'Église orientale*, in R. Naz (ed.), *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, Letouzey et Ané, Tome 6, coll. 1150-1155
- Di Paolo S., 2011: *"Quaero quid sit visitatio et quid visitare". Alcune annotazioni sull'esperienza canonistica dell'amministrazione*, in F. Roumy, M. Schmoeckel, O. Condorelli (eds.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. II. Öffentliches Recht (Norm und Struktur 37.2)*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, pp. 267-294
- Di Paolo S., 2016: *Il dovere della visita e la correzione degli eccessi dei prelati nel Quattrocento*, in P. Gilli (ed.), *La pathologie du pouvoir. Vices, crimes et délits des gouvernants: antiquité, Moyen Âge, époque moderne* (Studies in Medieval and Reformation Traditions 198), Leiden-Boston, Brill, pp. 409-429
- Di Paolo S., 2019: *La centralità della visita nella prassi canonica medievale*, in M. De Benedetto (ed.), *Visite canoniche e ispezioni. Un confronto*, Torino, Giappichelli, pp. 59-74
- Duggan A.J., 2008a: *Conciliar Law 1123-1215. The Legislation of the Four Lateran Councils*, in W. Hartmann, K. Pennington (eds.), *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX* (History of Medieval Canon Law), Washington D.C., The Catholic University of America Press, pp. 318-378
- Duggan A.J., 2008b: *Manu sollicitudinis: Celestine III and Canon Law*, in J. Doran,

- D.J. Smith (eds.), *Pope Celestine III (1191-1198). Diplomat and Pastor* (Church, faith and culture in the Medieval West), Farnham-Burlington, Routledge, pp. 189-235, anche in Duggan A.J., 2020: *Popes, Bishops, and the Progress of Canon Law, c.1120-1234*, T.R. Baker ed., Turnhout, Brepols, pp. 315-360
- Duggan A.J., 2010: *Making Law or Not? The Function of Papal Decretals in the Twelfth Century*, in P. Erdö, S.A. Szuromi (eds.), *Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law* (Esztergom, 3-8 August 2008) (Monumenta iuris canonici – Series C: Subsidia 14), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, pp. 41-70, anche in Duggan A.J., 2020: *Popes, Bishops, and the Progress of Canon Law, c.1120-1234*, T.R. Baker ed., Turnhout, Brepols, pp. 259-287
- Duggan A.J., 2012: *Master of the Decretals: A Reassessment of Alexander III's Contribution to Canon Law*, in P.D. Clarke, A.J. Duggan (eds.), *Pope Alexander III (1159-81). The Art of Survival* (Church, faith and culture in the Medieval West), Farnham-Burlington, Ashgate, pp. 365-417, anche in Duggan A.J., 2020: *Popes, Bishops, and the Progress of Canon Law, c.1120-1234*, T.R. Baker ed., Turnhout, Brepols, pp. 213-258
- Duggan A.J., 2016: *Jura sua unicuique tribuat. Innocent II and the Advance of the Learned Laws*, in J. Doran, D.J. Smith (eds.), *Pope Innocent II (1130-1143). The World vs the City* (Church, faith and culture in the Medieval West), London-New York, Routledge, pp. 272-310, anche in Duggan A.J., 2020: *Popes, Bishops, and the Progress of Canon Law, c.1120-1234*, T.R. Baker ed., Turnhout, Brepols, pp. 33-72
- Duggan A.J., 2017: *Clerical Exemption in Canon Law from Gratian to the Decretals*, in "Medieval worlds", 6, pp. 78-100
- Duggan A.J., 2018: *'Justinian's Laws, not the Lord's': Eugenius III and the Learned Laws*, in I. Fønnesberg-Schmidt, A. Jotischky (eds.), *Pope Eugenius III (1145-1153). The First Cistercian Pope*, Amsterdam, Amsterdam University Press, pp. 27-68, anche in Duggan A.J., 2020: *Popes, Bishops, and the Progress of Canon Law, c.1120-1234*, T.R. Baker ed., Turnhout, Brepols, pp. 73-107
- Duggan A.J., 2019: *'New' and 'Old' Law in the Twelfth Century: A Contribution to the Current Debate*, in "Bulletin of Medieval Canon Law", 36, pp. 299-314
- Duggan C., 1989: *St Thomas of Canterbury and Aspects of the Becket Dispute in the Decretal Collections*, in C.E. Viola (ed.), *Mediaevalia Christiana XI^e-XIII^e siècles. Hommage à Raymonde Foreville*, Paris, Editions Universitaires, pp. 87-135, anche in Duggan C., 1998: *Decretals and the Creation of 'New Law' in the Twelfth Century. Judges, Judgements, Equity and Law* (Collected Studies 607), Aldershot, Routledge, III
- Forte E., 2012: *Órdenes menores*, in J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano (eds.), *Diccionario general de derecho canónico*, Navarra, Ediciones Universidad de Navarra, Volumen 5, pp. 794-802

- Gaudemet J., 1996: *À propos de l'épiscopat médiéval (XII^e-XIII^e s.)*, in "Studia Gratiana", 27, *Festschrift R. Weigand*, pp. 149-172, anche in Gaudemet J., 2008: *Formation du droit canonique et gouvernement de l'Église de l'antiquité à l'âge classique. Recueil d'articles* (Collections de l'Université Robert Schuman. Société, droit et religion en Europe), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, pp. 351-367
- Gerbenzon P., 1965: *Bertram of Metz, the Author of "Elegantius in iure divino"?*, in "Traditio", 21, pp. 510-511
- Gillmann F., 1925: *Magister Albertus Glossator der Compilatio II*, in "Archiv für katholisches Kirchenrecht", 105, pp. 122-191
- Gillmann F., 1927: *Richardus Anglikus als Glossator der Compilatio I*, in "Archiv für katholisches Kirchenrecht", 107, pp. 575-655
- Helmholz R.H., 1988: *'Si quis suadente' (C.17 q.4 c.29): Theory and practice*, in P. Linehan (ed.), *Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law* (Cambridge, 23-27 July 1984) (Monumenta iuris canonici – Series C: Subsidia 8), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, pp. 425-438
- Helmholz R.H., 1996: *The Spirit of Classical Canon Law (The Spirit of the Laws)*, Athens-London, University of Georgia Press
- Holtzmann W., 1955: *La collectio Seguntina et les décrétales de Clément III et de Célestin III*, in "Revue d'histoire ecclésiastique", 50, pp. 400-453
- Izbicki T., 2010: *Temeraria manus: Custody of the Eucharist in Medieval Canon Law*, in P. Erdö, S.A. Szuromi (eds.), *Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law* (Esztergom, 3-8 August 2008) (Monumenta iuris canonici – Series C: Subsidia 14), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, pp. 539-552
- Kéry L., 2006: *Gottesfurcht und irdische Strafe. Der Beitrag des mittelalterlichen Kirchenrechts zur Entstehung des öffentlichen Strafrechts* (Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas. Symposien und Synthesen 10), Köln-Weimar-Wien, Böhlau
- Kuttner S., 1935 [rist. anast. 2011]: *Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt* (Studi e testi 64), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana
- Kuttner S., 1943: *Bernardus Compostellanus Antiquus: A Study in the Glossators of the Canon Law*, in "Traditio" 1, pp. 277-340, anche in Kuttner S., 2018: *Gratian and the Schools of Law 1140-1234*, 2nd ed., New York, Routledge, pp. 93-162
- Kuttner S., 1965: *Rodoicus ou Rotbertus Modicipassus (Parvipassus)*, in R. Naz (ed.), *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, Letouzey et Ané, Tome 7, coll. 701-702
- Landau P., 2006: *Rodoicus Modicipassus – Verfasser der Summa Lipsiensis?*, in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung",

- 92, pp. 340-354
- Landau P., 2008: *Die Kölner Kanonistik des 12. Jahrhunderts. Ein Höhepunkt der europäischen Rechtswissenschaft* (Kölner rechtsgeschichtliche Vorträge 1), Badenweiler, Bachmann
- Landau P., 2009: *Gerard Pucelle und die Dekretsumme Reverentia sacrorum canonum: Zur Kölner Kanonistik im 12. Jahrhundert*, in B. d'Alteroche, F. Demoulin-Auzary, O. Descamps, F. Roumy (eds.), *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, Paris, Panthéon-Assas, pp. 623-638
- Leclercq J., 1957: *Disciplina*, in *Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire*, Paris, Editions Beauchesne, Tome III, coll. 1291-1302
- Lefebvre-Teillard A., 2008: *L'école parisienne et la formation «politique» des clercs au début du XIII^e siècle*, in J. Krynen, M. Stolleis (eds.), *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIII^e-XVIII^e siècle)* (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 229), Frankfurt am Main, V. Klostermann, pp. 23-40
- Lefebvre-Teillard A., 2019a: *Un maître parisien: Pierre Peverel*, in "Bulletin of Medieval Canon Law", 36, pp. 209-242
- Lefebvre-Teillard A., 2019b: *L'école de droit parisienne (fin XII^e-début XIII^e siècle)*, in M. Cavina (ed.), *L'insegnamento del diritto (secoli XII-XX). L'insegnement du droit (XII^e-XX^e siècle)* (Studi e ricerche sull'Università), Bologna, pp. 79-87, anche in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung", 105, pp. 44-54
- Lemesle B., 2011: *Corriger les excès. L'extension des infractions, des délits et des crimes, et les transformations de la procédure inquisitoire dans les lettres pontificales (milieu du XII^e siècle-fin du pontificat d'Innocent III)*, in "Revue historique", 313.4, pp. 747-779
- Lusset E., 2011: *Entre les murs. L'enfermement punitif des religieux criminels au sein du cloître (xii^e-xv^e siècle)*, in I. Heullant-Donat, J. Claustre, E. Lusset (eds.), *Enfermements: le cloître et la prison, VI^e-XVIII^e siècle. Actes du colloque international organisé par le Centre d'études et de recherche en histoire culturelle* (Publications de la Sorbonne. Série homme et société 38), Paris, Éditions de la Sorbonne, pp. 153-167
- Lusset E., 2014: *Excessus delinquentium in capitulo proclamantur. Dénoncer le crime au sein des monastères au Moyen Âge (XII^e-XV^e siècle)*, in M. Charageat, M. Soula (eds.), *Dénoncer le crime du Moyen Âge au XIX^e siècle*, Bordeaux, MSHA, pp. 27-39
- Lusset E., 2017: *Crime, châtement et grâce dans les monastères au Moyen Âge (XII^e-XV^e siècle)* (Disciplina monastica 12), Turnhout, Brepols, pp. 185-188
- Massironi A., 2015: *La pietas del padre: punizione e correzione dei figli nel tardo diritto comune*, in "Rivista internazionale di Diritto comune", 26, pp. 141-178

- Massironi A., (in corso di pubblicazione): *Il corpo sacro del chierico: l'inviolabilità fisica delle persone consacrate nel dibattito della canonistica medievale*, in *Proceedings of the Fifteenth International Congress of Medieval Canon Law* (Paris, 17-23 July 2016), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana
- Meyer C.H.F., 2000: *Die Distinktionstechnik in der Kanonistik des 12. Jahrhunderts: Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des Hochmittelalters* (Mediaevalia Lovaniensia. Series 1. Studia 29), Leuven, Leuven University Press
- Miras J., 2012: *Prelado*, in J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano (eds.), *Diccionario general de derecho canónico*, Navarra, Ediciones Universidad de Navarra, Volumen 6, pp. 381-385
- Müller W.P., 2007: *Violence et droit canonique: les enseignements de la Pénitencerie apostolique (XIII^e-XVI^e siècle)*, in "Revue historique", 131, pp. 771-796
- Pennington K., Müller W.P., 2008: *The Decretists: The Italian School*, in W. Hartmann, K. Pennington (eds.), *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX* (History of Medieval Canon Law), Washington D.C., The Catholic University of America Press, pp. 121-173
- Russell F.H., 2001: *Augustine and Gratian on Religious Coercion: 'Augustinus non tamen legum severitatem non observandam docuit'*, in K. Pennington, S. Chodorow, K.H. Kendall (eds.), *Proceedings of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law* (Syracuse, New York, 13-18 August 1996) (Monumenta iuris canonici – Series C: Subsidia 11), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, pp. 861-873
- Sabanés Fernández R., 2008: *Los concilios Ilerdenses de la Provincia Eclésiastica Tarraconense en la Edad Media (a. 546-1460)*, in K. Pennington, U.-R. Blumenthal, A.A. Larson (eds.), *Proceedings of the Twelfth International Congress of Medieval Canon Law* (Washington, D.C., 1-7 August 2004) (Monumenta iuris canonici – Series C: Subsidia 13), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, pp. 29-55
- Sabanés Fernández R., 2010: *Concilio visigótico Ilerdense de 546 de la Provincia Eclésiastica Tarraconense*, in P. Erdö, S.A. Szuromi (eds.), *Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law* (Esztergom, 3-8 August 2008) (Monumenta iuris canonici – Series C: Subsidia 14), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, pp. 227-260
- Salonen K., Schmutge L., 2009: *A Sip from the 'Well of Grace'. Medieval Texts from the Apostolic Penitentiary* (Studies in medieval and early modern canon law 7), Washington D.C., The Catholic University of America Press
- Schmoeckel M., 2020: *Kanonisches Recht. Geschichte und Inhalt des Corpus iuris canonici. Ein Studienbuch* (Juristische Kurz-Lehrbücher), München, C.H. Beck

- Somerville R., 1970: *The Council of Pisa, 1135: A Re-examination of the Evidence for the Canons*, in "Speculum", 45, pp. 98-114, anche in Somerville R., 1990: *Papacy, Councils and Canon Law in the 11th-12th Centuries* (Variorum Collected Studies 312), Farnham-Burlington, Routledge, XVI
- Somerville R., 1975: *The Canons of Reims (1131)*, in "Bulletin of Medieval Canon Law", 5, pp. 122-130, anche in Somerville R., 1990: *Papacy, Councils and Canon Law in the 11th-12th Centuries* (Variorum Collected Studies 312), Farnham-Burlington, Routledge, XV
- Summerlin D., 2019: *Using the 'Old Law' in Twelfth-Century Decretal Collections*, in C. Rolker (ed.), *New Discourses in Medieval Canon Law Research: Challenging the Master Narrative* (Medieval Law and its Practice 28), Leiden, Brill, pp. 145-169
- Testuzza M.S., 2011: *Tra cielo e terra. I congegni dell'obbedienza medievale* (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania 242), Torino, Giappichelli
- Théry-Astruc J., 2016: "Excès", "affaires d'enquête" et gouvernement de l'Église (v. 1150-v. 1350). *Les procédures de la papauté contre les prélats "criminels": première approche*, in P. Gilli (ed.), *La pathologie du pouvoir. Vices, crimes et délits des gouvernants: antiquité, Moyen Âge, époque moderne* (Studies in Medieval and Reformation Traditions 198), Leiden-Boston, Brill, pp. 164-236
- Vodola E., 1986: *Excommunication in the Middle Ages*, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press
- Wei J.C., 2011: *The Extravagantes in the Decretist Summa Reverentia Sacrorum Canonum*, in "Bulletin of Medieval Canon Law", 29, pp. 169-182
- Weigand R., 2008: *The Transmontane Decretists*, in W. Hartmann, K. Pennington (eds.), *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX* (History of Medieval Canon Law), Washington D.C., The Catholic University of America Press, pp. 174-210